



N° PAP-02921-2022

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 21/10/2022 al 05/11/2022

L'incaricato della pubblicazione
DOMENICO MANGIONE

Città di Giugliano in Campania

Città Metropolitana di Napoli

AREA: SETTORE SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE, CULTURA , SPORT, CED

DETERMINAZIONE RCG N° 1642/2022 DEL 21/10/2022

N° DetSet 543/2022 del 04/10/2022

Dirigente: GIUSEPPE DE ROSA

OGGETTO: Gara telematica mediante richiesta di offerta sul MePA per l'affidamento del servizio di "Trasporto scolastico comunale alunni Diversamente Abili, Anni Scolastici 2022/2023 e 2023/2024 - CIG 9430597D5.

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(art. 147-bis D,Lgs n. 267/2000)

Il Responsabile GIUSEPPE DE ROSA, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1642/2022, composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Giugliano in Campania, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto l'art. 107 del D.lgs 18.8.2000 n. 267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto il Decreto Sindacale n.16 del 17.01.2022, con cui lo scrivente è stato nominato Dirigente del Settore Servizi Sociali - Istruzione- Sport Cultura;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 85 del 29/06/2022, con la quale è stato approvato ai sensi dell'art. 170 del D.lgs. n. 267/00 il DUP (Documento Unico di Programmazione) Annualità 2022-2024;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 29/06/2022, con la quale è stato approvato ai sensi dell'art. 174 del D.lgs. n. 267/00 e art. 10 comma 15 del D.lgs n. 118/11 il Bilancio di Previsione triennale 2022-2024;

PREMESSO:

- che la Legge Regionale 1 febbraio 2005, n. 4 “Norme regionali per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione” si propone, tra l’altro, di realizzare interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono a tutti l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione, prevedendo all’art.4 un programma di interventi diretti a garantire il diritto all’integrazione nel sistema scolastico e formativo, all’educazione, all’istruzione e alla formazione professionale di soggetti con disabilità e di persone che a causa di deficit fisici, psichici o sensoriali trovano ostacoli al proprio percorso educativo e formativo, ivi compresa la fornitura, a seguito di accordi di programma con gli enti titolari della relativa competenza (art. 13 L. 104/92) di servizi di trasporto speciale, di materiale didattico e strumentale, nonché di personale aggiuntivo provvisto dei requisiti di legge e destinato a favorire e sviluppare l’autonomia e la capacità di comunicazione;
- che il servizio in oggetto rientra tra i servizi essenziali dell’Ambito Sociale Territoriale N.14 in quanto rivolto alle fasce più deboli, così come previsto sia dalla Legge Quadro n. 328/2000 che dalla Legge Regionale n. 11/2007 e successive modifiche e integrazioni;
- che l’articolo 5 della Legge Regionale n. 4/2005 stabilisce che gli obiettivi individuati dall’articolo 2 della medesima Legge Regionale si raggiungono anche attraverso la attivazione, da parte dei Comuni, del servizio di trasporto scolastico;
- che il Comune di Giugliano in Campania eroga il servizio di “Trasporto Scolastico per Alunni diversamente abili (D.A.) residenti” che frequentano gli istituti scolastici secondari di secondo grado del territorio;
- che occorre procedere con il presente provvedimento all’avvio delle procedure per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico Comune di Giugliano in Campania, anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024;

- che l'art.7 della L. 94/2012, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, prescrive il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ex art. 328 DPR 207/2010;
- che l'art. 36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che per lo svolgimento delle procedure di cui allo stesso articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni;
- che tali servizi sono reperibili sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) che permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto d'acquisto (O.d.A.) o di richiesta di offerta (R.d.O.);

RITENUTO, pertanto, di indire apposita gara telematica (RdO Aperta) sotto soglia comunitaria ex art.36 del D.Lgs 50/2016, di € 100.000,00 I.V.A. inclusa al 10% pari a € 9.090,91 per un totale di € 90.909,09 con il criterio del "minor prezzo" art. 95 comma 4 D. Lgs. n.50/2016 in quanto trattasi di servizi e forniture con caratteristiche standardizzate, rivolto a tutte le ditte presenti sul MePa abilitate sulla piattaforma Me.Pa. di Consip alla categoria merceologica: "Assistenziali, educativi, segretariato, supporto al lavoro" sottocategoria "Servizi sociali (Scheda di RdO)";

VISTO che l'articolo 192 del D.Lgs. 267/2000 prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni;

RITENUTO pertanto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:

1. il fine che il contratto intende perseguire è quello di attivare il servizio di trasporto scolastico comunale per alunni D.A.;
2. l'oggetto del contratto è quello di assicurare il trasporto scolastico agli alunni D.A. residenti nel Comune di Giugliano in Campania che frequentano, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, gli istituti scolastici di secondari di secondo grado che insistono sul territorio comunale. Inoltre a seguito del trasferimento delle competenze proprie della Provincia di Napoli, trasferite ai Comuni dalla Regione Campania, il servizio di trasporto scolastico viene esteso anche agli studenti disabili non residenti nel Comune di Giugliano in Campania - Ambito N 14, che frequentano le scuole superiori che insistono sul territorio di competenza. In tal caso, il servizio viene esteso agli studenti disabili che ne

fanno richiesta ai Servizi Sociali del Comune di Giugliano in Campania direttamente ovvero tramite le direzioni didattiche delle scuole di appartenenza;

3. il trasporto scolastico agli studenti disabili dovrà essere garantito per la durata dell'anno scolastico;
4. il contratto sarà quello generato dal mercato elettronico;
5. le clausole contrattuali sono quelle precisate nel bando e nel Capitolato Speciale di Appalto allegato alla presente determinazione dirigenziale;

RITENUTO di procedere, sulla base dei documenti approvati, allegati alla presente determinazione tanto da esserne parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'articolo 60 del D.lgs. n. 50/2016 all'espletamento di una gara mediante procedura aperta sotto soglia, selezionando l'operatore economico con il criterio on il criterio del "minor prezzo" art. 95 comma 4 D. Lgs. n.50/2016, in quanto trattasi di servizi e forniture con caratteristiche standardizzate, tramite R.d.O. sulla piattaforma MePA di Consip SpA;

RITENUTO ALTRESI' che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, né è stato predisposto il (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;

PRESO ATTO del codice assegnato a tale servizio **CIG 94305976D5**

DATO ATTO che l'appalto è finanziato con risorse assegnate dalla Giunta Regionale della Campania per il trasporto di studenti disabili residenti e non che frequentano le scuole superiori che insistono sul territorio di Giugliano in Campania - Ambito Sociale Territoriale N. 14.

ACCERTATA la propria competenza, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n.267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) in merito all'adozione della presente determinazione, trattandosi di atto di gestione assunto nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge;

VISTO il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- Di indire, una gara sotto soglia comunitaria, mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D.lgs. n. 50/2016, con R.d.O. sul MePA, per l'affidamento del servizio denominato "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (D.A.) DEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA – Ambito Sociale Territoriale N. 14" Anni Scolastici 2022/2023 e 2023/2024 - **CIG 94305976D5**;

- Di approvare il disciplinare e il capitolato di appalto con annessa modulistica che, allegati alla presente, ne formano parte integrante e sostanziale;
- Di stabilire che l'importo del servizio a base di gara è di € 100.000,00 incluso I.V.A. al 10% che verrà finanziato con risorse assegnate dalla Giunta Regionale della Campania per il trasporto di studenti disabili residenti e non che frequentano le scuole superiori che insistono sul territorio del Comune di Giugliano in Campania - Ambito Sociale Territoriale N. 14;
- Di dare atto che la risorsa necessaria per l'intervento in parola si trova allocata alla Missione 12, Programma 05, Titolo 01, Capitolo 10302412 Impegno Contabile 553/2022 reimputato dall'esercizio 2021, Bilancio 2022, Pluriennale 2022 – 2024 – “FONDI PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA PER ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALI DI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DELLA REGIONE CAMPANIA”;
- Di stabilire che le offerte, pena l'esclusione, non potranno superare la base d'asta;
- Di stabilire che le clausole contrattuali sono quelle precisate nel capitolato d'appalto che si approva con la presente determinazione;
- Di riservare alla stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 95, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016, la facoltà di aggiudicare il servizio oggetto della presente determinazione anche in presenza di una sola offerta valida purché idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- Di stabilire che le clausole contrattuali sono quelle precisate nel capitolato d'appalto che si approva con la presente determinazione;
- Di dare atto che alla procedura di gara descritta in oggetto è attribuito il seguente CIG **94305976D5**.
- Di dare atto altresì che l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione del presente provvedimento è stata espletata dalla stessa dirigenza che l'adotta;
- di dare atto che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Iside dipendente del Settore Servizi Sociali - Istruzione- Sport – Cultura – Turismo – Ced – Provveditorato, evidenziando che è stata osservata la normativa vigente in materia di incompatibilità (art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 comma 9 lett. e) della L. n. 190/2012) e di conflitto d'interesse, anche potenziale, relativamente all'oggetto della presente determinazione;
- di adempiere inoltre, con l'esecutività della determina di impegno agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 37 del D. Lgs.33 del 1403/13 e all'art. 1 comma 32 della legge 190/12;
- di dare corso alla pubblicazione sul link “Amministrazione trasparente” ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013;

- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente del Settore;
- Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- Il sottoscritto Dottor Giuseppe De Rosa, Dirigente del Settore Servizi Sociali Istruzione Sport Cultura e Turismo, presso il comune di Giugliano in Campania, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

Che in relazione al presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interessi rispetto alle quali è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali.

Il Dirigente del Settore

Dott. Giuseppe De Rosa

La presente determinazione

Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale da oggi per quindici giorni consecutivi.

Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al Responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del T.U.E.L. n° 267/2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

Il sottoscritto Dott. Giuseppe De Rosa, Il Dirigente presso il Comune di Giugliano in Campania, sotto la propria responsabilità, in relazione all'art. 6 bis della Legge 07.08.1990 n.241, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 Novembre 2012 n.190 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000 n.445.

Il Dirigente del Settore

Dott. Giuseppe De Rosa





COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
SETTORE SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE, SPORT E CULTURA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

OGGETTO: "TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (D.A.) FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO" ANNI SCOLASTICI 2022-2023 e 2023- 2024. CIG 94305976D5

ART. 1 PRINCIPI GENERALI

Il Comune di Giugliano in Campania, di seguito denominato anche semplicemente "Stazione Appaltante" o "Amministrazione aggiudicatrice", per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 al fine di facilitare e favorire la frequenza alle scuole secondarie di II grado, organizza ed eroga ai propri cittadini il servizio di trasporto scolastico.

ART. 2 OGGETTO

1. Il contratto ha per oggetto la gestione del servizio "TRASPORTO SCOLASTICO DI ALUNNI D.A. FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA" degli alunni residenti e non nel Comune di Giugliano in Campania che frequentano gli istituti scolastici secondari di secondo grado che insistono sul territorio comunale.
2. L'aggiudicatario del servizio oggetto di gara si impegna ad attivare il servizio di trasporto degli studenti disabili residenti e non residenti che frequentano le scuole superiori che insistono sul territorio del Comune di Giugliano dalla data di attivazione del suddetto servizio di trasporto.
3. Il trasporto scolastico agli studenti disabili dovrà rispettare le date di inizio e fine servizio, tenendo conto del calendario scolastico approvato dalla Regione Campania;
4. Ai fini della presente gara vengono individuate come principali le seguenti prestazioni: servizio di trasporto di studenti disabili residenti e non, che frequentano le scuole secondarie di secondo grado che insistono sul territorio del suddetto Ambito.

ART. 3 DURATA DEL SERVIZIO

1. Il servizio avrà inizio, salvo esecuzione anticipata del contratto, (ai sensi dell'art. 32 co. 8 D. Lgs 50/2016 mediante stipula di apposito verbale tra le parti), al momento della stipula del contratto e terminerà nella data prevista dal calendario scolastico regionale fissata per l' AA.SS. 2023/2024.
2. La data effettiva di avvio e conclusione del servizio verrà comunicata dall'Ente Committente all'aggiudicatario in relazione ai calendari scolastici stabiliti dalla Regione Campania.
3. Il Servizio di trasporto scolastico, oggetto di gara, nell'ambito del periodo di durata dell'appalto di cui al comma 1, sarà erogato esclusivamente nei giorni effettivi di attività didattica, secondo il calendario scolastico approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania e secondo le autonome decisioni delle Direzioni Didattiche in ordine ai giorni di sospensione delle attività didattiche.
4. L'amministrazione si riserva, inoltre, il diritto di recesso anticipato qualora alla scadenza dei primi 3 (tre) mesi, da considerare come periodo di prova, il servizio non risultasse eseguito in maniera soddisfacente e conforme al progetto tecnico. In tal caso il Committente ha facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ed aggiudicare il servizio alla Ditta che segue in graduatoria, ove l'offerta di quest'ultima sia rispondente alle esigenze dell'Amministrazione, senza che la Ditta precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni.
5. L'affidamento si intenderà risolto alla scadenza del termine stabilito, senza necessità di preventiva disdetta, salvo proroga tecnica necessaria all'espletamento di nuova gara, ex art. 106 co. 11 D. Lgs. 50/2016.



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
SETTORE SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE, SPORT E CULTURA

ART. 4 IMPORTO

1. L'importo a base d'appalto, per anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024 è pari ad € 100.000,00 I.V.A. al 10% inclusa se dovuta ed è comprensivo di ogni altra imposta o contributo previsti dalla legge, posti a carico dell'aggiudicatario del contratto di appalto, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo della gara telematica (RdO Aperta) sotto soglia comunitaria ex art.36 del D.Lgs 50/2016, di € 100.000,00 I.V.A. inclusa al 10% pari a € 9.090,91 per un totale di € 90.909,09 con il criterio del "minor prezzo" art. 95 comma 4 D. Lgs. n.50/2016 in quanto trattasi di servizi e forniture con caratteristiche standardizzate, rivolto a tutte le ditte presenti sul MePa abilitate sulla piattaforma Me.Pa. di Consip alla categoria merceologica: "Assistenziali, educativi, segretariato, supporto al lavoro" sottocategoria "Servizi sociali (Scheda di RdO)";

Il prezzo unitario mensile di detto servizio è pari ad € 252,52 IVA ESCLUSA mentre il costo unitario giornaliero del servizio è di € 9,35 IVA ESCLUSA;

2. L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

3. L'appalto è finanziato con risorse assegnate dalla Giunta Regionale della Campania per il trasporto di studenti disabili residenti e non residenti che frequentano le scuole superiori che insistono sul territorio del Comune di Giugliano in Campania - Ambito Sociale Territoriale N. 14.

4. Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base d'appalto comprende i costi della manodopera calcolati in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.

ART. 5 CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO

1. Il servizio di trasporto scolastico alunni D.A. prevede l'esecuzione del trasporto degli alunni diversamente abili, residenti e non, frequentanti gli istituti scolastici di secondo grado che insistono sul territorio di competenza, garantendo il rispetto degli orari di ingresso ed uscita degli alunni dalle scuole definiti dalle autorità scolastiche con le eventuali modifiche che dovessero intervenire durante l'esecuzione del contratto.

2. La Ditta appaltatrice deve assicurare il detto servizio di trasporto scolastico, con mezzi e personale proprio, indicativamente nel periodo ottobre/giugno di ogni anno per la durata contrattuale, di norma in tutti i giorni di lezione previsti dal calendario scolastico delle scuole del territorio.

3. Il servizio si svolge nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trasporto scolastico ed extrascolastico nonché dei vincoli e delle prescrizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto e delle indicazioni fornite dall'Amministrazione aggiudicatrice.

4. È fatto obbligo all'aggiudicatario di svolgere correttamente il servizio affidato rispettando e facendo rispettare orari, percorrenze, luoghi di fermata e quant'altro previsto dal presente capitolato speciale d'appalto, dal contratto, dalla legge e dalle indicazioni impartite dal competente ufficio comunale.

ART. 6 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di trasporto scolastico D.A. si articola nel: a) Trasporto di studenti D.A., residenti e non, frequentanti le scuole secondarie di secondo grado presenti sul territorio comunale di competenza, dall'abitazione dei singoli alunni alle scuole frequentate dagli studenti trasportati e viceversa, fermo restando il rispetto degli orari di ingresso e di uscita



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
SETTORE SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE, SPORT E CULTURA

delle scuole frequentate, secondo quanto stabilito dalla Giunta Regionale della Campania con propria Deliberazione n. 423 del 27/07/2016.

2. L'aggiudicatario del servizio oggetto di gara non può rifiutare il trasporto di studenti D.A. che hanno presentato richiesta di trasporto scolastico accettata dai competenti uffici comunali al di là della zonizzazione, del flusso del traffico e delle condizioni delle strade fatta eccezione la totale impraticabilità.
3. Il numero effettivo degli studenti disabili residenti e non nel Comune di Giugliano in Campania, che hanno diritto al trasporto scolastico dal Comune di residenza alle Scuole Secondarie Superiori che insistono sul territorio comunale, non potrà essere superiore a 20 e sarà comunicato all'aggiudicatario dal responsabile comunale del servizio di trasporto scolastico, per iscritto, almeno 2 giorni prima dell'inizio del servizio.
4. L'aggiudicatario ha l'obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto, non è permesso l'accesso agli automezzi a persone estranee al servizio.
5. Ad ogni utente dovrà essere garantito il posto a sedere.
6. È vietato il trasporto di utenti in piedi.
7. In tutte le linee di trasporto dovrà essere assicurata la presenza di almeno n. 1 come indicato all'Art. 8 punto 3 di questo capitolato.
8. Ogni mezzo dovrà essere dotato di un cartello chiaramente leggibile dall'esterno, indicante il servizio di trasporto scolastico per alunni D.A. del Comune di Giugliano in Campania.
9. Il servizio dovrà essere svolto attenendosi a quanto previsto dalla legge in materia di circolazione stradale e comunque in modo tale da garantire la massima sicurezza degli utenti; in prossimità del plesso scolastico dovrà essere tenuta una velocità "a passo d'uomo" o comunque di tutta sicurezza, e il mezzo dovrà utilizzare per la salita e la discesa degli utenti gli spazi appositi individuati dall'ufficio comunale. All'arrivo alla scuola l'accompagnatore ha l'obbligo di controllare che gli utenti entrino nel cortile della scuola e che vi sia presente personale, insegnanti o ausiliari, per la presa in carico. Se per qualsiasi motivo l'apertura del plesso scolastico dovesse subire ritardi l'accompagnatore è tenuto ad attendere l'apertura.
10. Il servizio di cui al presente capitolato è da considerarsi di pubblico interesse e come tale non può essere interrotto o sospeso se non per comprovate cause di forza maggiore. In caso di proclamazione di sciopero l'impresa aggiudicataria è tenuta ad avvertire tempestivamente sia il Dirigente dei Servizi Sociali che gli Istituti Scolastici serviti dal servizio di trasporto scolastico, nel rispetto dei termini previsti dalla vigente normativa. Saranno garantite le prestazioni indispensabili di cui alla normativa nazionale (legge n. 146/1990 e successive modificazioni) come individuate dai corrispondenti accordi sindacali aziendali.
11. Le modifiche temporanee del servizio dovute ad eventi straordinari ed imprevedibili saranno comunicate immediatamente all'impresa aggiudicataria dal responsabile comunale del servizio di trasporto scolastico. Il mancato rispetto degli orari concordati causato da interruzioni stradali, qualora siano ripetitive o rischiano di diventare strutturali, deve essere comunicato dal legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria al Dirigente di Settore, per l'adozione dei provvedimenti di competenza dei Servizi Sociali o di altri Uffici comunali. Anche nel caso di ritardi per intensità del traffico questi devono essere comunicati dal legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria al responsabile comunale del servizio di trasporto scolastico che provvederà, in accordo con il legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria, ad adottare, ove possibile, i provvedimenti di modifica degli orari. Sono fatti comunque salvi gli orari di ingresso e di uscita degli alunni stabiliti dalle autorità scolastiche. La eventuale modifica di orari e/o di percorsi dovrà essere effettuata dal legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria senza costi aggiuntivi rispetto all'importo dell'appalto aggiudicato. Eventuali ritardi accidentali, per guasti o eventi del tutto imprevedibili devono essere annotati



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
SETTORE SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE, SPORT E CULTURA

giornalmente da parte dell'autista su apposito diario di bordo. Nel diario di bordo l'autista dovrà segnare quotidianamente i chilometri di effettiva percorrenza del mezzo di trasporto guidato. Il legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria del servizio di trasporto scolastico oggetto del presente capitolato, ai fini della liquidazione del corrispettivo mensile, dovrà allegare alla fattura, una tabella riepilogativa riportante il numero complessivo degli alunni trasportati per ogni giorno del mese e per ognuno di essi la tratta specifica percorsa con l'indicazione del chilometraggio effettuato.

12. Nel caso in cui per sopraggiunte avarie di uno o più mezzi durante l'esecuzione del servizio i mezzi stessi non potessero essere utilizzati, il legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria è tenuto ad avvisare degli eventuali ritardi il responsabile comunale del servizio di trasporto scolastico e gli utenti interessati e ad assicurare una tempestiva sostituzione degli automezzi stessi entro 30 minuti dall'evento.

13. In caso di temporanea chiusura del traffico della rete viaria per interventi di manutenzione o in ogni altro caso di forza maggiore, il legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria dovrà effettuare le necessarie deviazioni degli itinerari che dovranno essere autorizzate dal Dirigente del Settore o, per competenza, da altri Uffici comunali, per garantire il normale espletamento del servizio. Il legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria ne darà tempestiva comunicazione agli utenti e alle scuole servite dal servizio di trasporto scolastico D.A..

14. In caso di abbandono o sospensione e in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato il Dirigente del Settore potrà sostituire l'impresa aggiudicataria senza formalità di sorta, anche attraverso l'affidamento ad altra impresa con rivalsa delle spese a carico dell'impresa aggiudicataria e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questa applicabili e dall'eventuale risarcimento dei danni.

15. L'impresa aggiudicataria potrà proporre al Dirigente del Settore proposte di variazione totale o parziale di percorsi in precedenza concordati con il medesimo responsabile allo scopo di migliorare la qualità del servizio; lo stesso, sussistendone i presupposti di legge, fermo restando le competenze proprie dell'Ufficio, può accogliere tali proposte, senza aggravio di spesa per il Comune.

16. Durante il trasporto degli alunni diversamente abili, il legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria è obbligato ad assicurare, a bordo di tali veicoli, la presenza, in numero adeguato, di personale addetto alla vigilanza e all'accompagnamento. I costi del personale addetto alla vigilanza e all'accompagnamento sono a totale carico dell'impresa aggiudicataria e rientrano, comunque, nell'importo dell'appalto aggiudicato.

17. Salvo quanto disposto ai precedenti commi del presente articolo, le modalità operative di espletamento del servizio di trasporto scolastico sono le seguenti: a) luogo di espletamento: territorio comunale, limitatamente al percorso dall'abitazione dell'utente alla sede della scuola di appartenenza che insiste sul territorio del Comune di Giugliano in Campania e viceversa; b) giorni settimanali di espletamento: dal lunedì al sabato. Il servizio di trasporto scolastico sarà effettuato il sabato soltanto per gli alunni in tale giorno della settimana hanno programmato attività didattiche; c) caratteristiche specifiche del servizio: raccolta e discesa degli alunni su fermate predeterminate dal Dirigente del Settore in accordo con il legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria. Trasporto esclusivamente degli aventi diritto e divieto d'accesso a persone estranee al servizio. Consegna degli alunni ai genitori e/o a persone adulte dagli stessi autorizzate. Nel caso non siano presenti alla fermata i genitori o persone autorizzate per prendere in consegna il minore, l'alunno deve essere accompagnato alla sede dell'impresa aggiudicataria e preso in custodia da apposito personale che dovrà avvertire, con la massima tempestività, i genitori. Il Referente comunale del servizio di trasporto scolastico alunni D.A. fornirà al legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria, prima dell'inizio del servizio, l'elenco degli alunni da trasportare suddivisi per scuola con l'indicazione dei genitori o delle persone incaricate di prendere in consegna l'alunno con i recapiti telefonici; d) numero di mezzi da utilizzare per l'espletamento del servizio: fermo il numero dei mezzi indicati dal legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria in sede di gara, quelli necessari a garantire l'assoluto rispetto degli orari di inizio e termine delle lezioni e il trasporto del numero degli utenti presenti su ogni singolo percorso individuato; e) modifiche del servizio: è fatta salva la possibilità, con le modalità previste nel presente



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
SETTORE SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE, SPORT E CULTURA

capitolato e nel rispetto delle previsioni legislative, anche di parziali modifiche ai percorsi preventivamente concordati, mediante accorpamento o scorporo di tratti di percorso. Le modifiche di percorsi eventualmente introdotte nel corso dell'esecuzione dell'appalto non comportano, per il Comune, costi aggiuntivi rispetto all'importo dell'appalto aggiudicato.

ART. 7 PLESSI SCOLASTICI

Il servizio di trasporto scolastico, oggetto di gara, deve essere erogato a favore di studenti disabili che frequentano le seguenti scuole:

- a) *"I.T.C. MINZONI - VIA B. LONGO, 17"*;
- b) *"I.P.S.I.A G. MARCONI - VIA G. B. BASILE, 37 E LE RISPETTIVE SEDI SOSTITUTIVE"*;
- c) *"I.T.I. L. GALVANI - VIA MARCHESELLA, 188"*;
- d) *"L. SC. A. M. DE CARLO - VIA MARCHESELLA, 188"*;
- e) *"LICEO PLURICOMPRESIVO RENATO CARTESIO - VIA SELVA PICCOLA, 147"*;
- f) *"I.P.C.I. - VIA BARTOLO LONGO, 17"*;
- g) *COMPRESSE TUTTE LE SEDI SUCCURSALI DISTACCATE DEI SUCCITATI ISTITUTI SCOLASTICI CHE RICADONO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA.*

ART. 8 CONTENUTO DELLA PRESTAZIONE

8.1 Automezzi

1. Gli autoveicoli utilizzati per il servizio di trasporto scolastico devono essere di esclusiva proprietà dell'aggiudicatario o in sua piena e documentata disponibilità, adatti al servizio da espletare, possedere i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, essere privi di vizi o difetti di funzionamento e avere le caratteristiche costruttive di cui al D.M. 18/04/1977, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 31/01/1997 e successive modificazioni e integrazioni. Detti autoveicoli devono possedere i requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione di cui alle disposizioni del vigente Codice della Strada, avere la classe ambientale EURO 6, essere regolarmente immatricolati, muniti di carta di circolazione, nonché dei documenti previsti dalle vigenti disposizioni in materia ed essere in regola con le revisioni, generali e annuali previste dalle vigenti disposizioni di legge.

2. Tutti gli automezzi impiegati per il servizio di trasporto scolastico devono essere coperti da polizza assicurativa RC relativa ai veicoli.

3. Il legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria deve garantire mezzi idonei alle diverse tipologie di trasporto scolastico richieste dal servizio, in particolare per quanto riguarda il numero di utenti da trasportare e le strade da percorrere.

4. Gli autoveicoli destinati al servizio pubblico per il trasporto scolastico dovranno riportare la seguente dicitura, applicata sul veicolo, in modo ben visibile: sulla parte anteriore "TRASPORTO SCOLASTICO" e sulla parte posteriore "ATTENZIONE SALITA E DISCESA ALUNNI".

5. Gli autoveicoli dovranno essere attrezzati con pedana sollevatrice ad azione meccanica, elettrica o idraulica, sedile scorrevole e girevole simultaneamente atto a facilitare l'insediamento del disabile nell'abitacolo; sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso Sistema di ritenuta del disabile; sportello scorrevole.



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
SETTORE SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE, SPORT E CULTURA

6. Gli autoveicoli dovranno, inoltre, avere oltre all'impianto di climatizzazione (riscaldamento e refrigerazione), caratteristiche tali da assicurare la massima sicurezza per la incolumità degli utenti, avere un adeguato numero di posti a sedere ed essere sempre in perfette condizioni generali di funzionamento, pulizia e decoro.

7. L'aggiudicatario del servizio, ove l'accesso alla fermata convenuta per il trasporto scolastico di studenti non fosse raggiungibile con i normali mezzi di trasporto, si impegna ad utilizzare una o più auto da noleggio con conducente autorizzate al trasporto di passeggeri, come per legge.

8. La stazione appaltante è sollevata da ogni responsabilità derivante da eventuali infrazioni al codice della strada od inosservanza delle norme in materia di viabilità e trasporto di persone.

9. In ogni caso, per ottenere il rimborso di qualsiasi spesa effettuata od il risarcimento di qualsiasi danno sofferto in dipendenza del comportamento inadempiente dell'impresa appaltatrice, la stazione appaltante contraente potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti di quest'ultima o sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

8.2 Personale addetto alla guida degli automezzi

1. Il servizio deve essere effettuato con personale capace ed idoneo, in numero e qualificazione, in regola con la normativa vigente in materia di lavoro, con requisiti professionali e tecnici adeguati al proprio impiego e per il quale l'aggiudicatario solleva l'Amministrazione da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative regolamentari in materia di lavoro e di assicurazione, assumendosene a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. L'Aggiudicatario si impegna a rispettare le disposizioni del Decreto Legislativo n. 81/08 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", nonché, per quanto riguarda il personale addetto alla guida, con quanto previsto dal D.M. 23.2.1999, n. 88 "Regolamento recante norme concernenti l'accertamento ed il controllo dell'idoneità fisica e psicoattitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753".

3. L'aggiudicatario è tenuto ad utilizzare tutto il personale necessario per un corretto espletamento del servizio; i conducenti dovranno essere in possesso di patente di guida valida per la conduzione del mezzo assegnato e della Carta di Qualificazione del Conducente – CQC ed inoltre, dove previsto, dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui alla legge 15 gennaio 1992 n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea" art. 6 e di tutti gli altri requisiti di legge.

4. Tutto il personale autista dovrà avere un'esperienza di lavoro, documentata di almeno tre anni alla guida di mezzi analoghi a quelli destinati dall'aggiudicatario del servizio.

5. Il personale addetto alla guida degli automezzi dovrà essere in numero uguale almeno a quello dei mezzi previsti per lo svolgimento del servizio, oltre il personale in sostituzione, così che all'occorrenza possa essere sostituito immediatamente l'autista assente. Il personale tutto, nell'espletamento delle proprie mansioni, ha l'obbligo di tenere un comportamento corretto e dignitoso, consono alla speciale natura del servizio: tutto il personale dovrà essere dotato di distintivo visibile affinché sia evidente l'appartenenza all'organizzazione di gestione del servizio di trasporto scolastico.

6. L'Aggiudicatario dovrà inoltre mantenere, per tutta la durata del contratto, il rapporto "unità impiegate – qualifica professionale – ore di lavoro prestate" ritenuto valido per il corretto espletamento quotidiano del servizio, mediante sostituzioni di personale per qualsiasi motivo assente; dovrà promuovere iniziative atte ad evitare ogni ritardo od interruzione del servizio nonché vigilare affinché sia svolto correttamente.



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
SETTORE SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE, SPORT E CULTURA

7. L'Amministrazione committente si riserva: a) il diritto di effettuare i controlli che venissero ritenuti opportuni; b) il diritto di richiedere all'aggiudicatario, previo contraddittorio fra le parti, di predisporre provvedimenti nei confronti del personale dipendente dallo stesso, per il quale siano stati rilevati comprovati motivi di non idoneità al servizio con particolare riferimento al profilo della sicurezza e del comportamento tenuto nei confronti degli utenti.

8. Fatte salve le sanzioni stabilite dalla Legge, i dipendenti sorpresi a guidare in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, dovranno essere allontanati immediatamente dal servizio.

8.3 Personale di accompagnamento

La ditta aggiudicataria del servizio dovrà assicurare a bordo di ogni mezzo la presenza di almeno un accompagnatore in possesso di idonea qualifica per il trasporto di alunni D.A.e, se richiesto esplicitamente per esigenze degli utenti, anche in numero superiore. Per gli accompagnatori non è richiesta la qualifica di autista mentre viene richiesta un'adeguata competenza nella relazione e comunicazione con i bambini e le famiglie.

8.4 Obblighi del personale

Il personale addetto all'espletamento del servizio in particolare dovrà: a. mantenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti delle persone con le quali venga in contatto; b. tenere un comportamento corretto nei confronti dei minori e comunque tale da escludere qualsiasi comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del Codice Penale, ovvero l'uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità del bambino; c. tenere la velocità nei limiti di sicurezza; d. essere dotato di telefono cellulare e relativo auricolare, al fine di garantire la tempestiva comunicazione di ogni avversità eventualmente occorsa; e. non lasciare i minori davanti alle scuole ove i cancelli non risultino ancora aperti; f. esercitare la sorveglianza dei minori alle fermate sino a quando non intervenga quella effettiva o potenziale dei genitori; g. non abbandonare il veicolo, specialmente con il motore acceso, lasciando gli alunni privi di sorveglianza; h. adottare tutte le cautele e gli accorgimenti che garantiscano l'incolumità fisica e la massima sicurezza dei viaggiatori in ciascuno dei momenti più critici del servizio (operazioni di salita e di discesa, chiusura e apertura porte, avvio del pullman); i. richiamare all'ordine gli studenti che terranno un comportamento non idoneo e che disturberanno con gesti e parole volgari; j. non far salire sull'autoveicolo persone estranee al servizio stesso e gli utenti non autorizzati preventivamente dalla stazione appaltante; k. non fumare sull'automezzo; l. non effettuare fermate e variazioni di percorso non preventivamente concordate con il competente responsabile del Comune; m. porre in atto, di sua iniziativa, ogni provvedimento ed usare ogni diligenza per evitare danni di qualsiasi entità a persone e/o a cose; n. dare, di volta in volta, immediata comunicazione formale di eventuali sinistri, collisioni ed altro, qualunque importanza rivestano ed anche quando nessun danno si sia verificato; o. L'Amministrazione potrà pretendere la sostituzione del personale che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio, che non osservi un contegno corretto o usi un linguaggio scorretto e riprovevole.

8.5 Qualità del servizio

1. Il servizio di cui al presente capitolato è da considerarsi di pubblico interesse, pertanto l'aggiudicatario si impegna a garantire la qualità dello stesso attraverso azioni migliorative, che saranno contenute in una relazione da presentare in sede di offerta ed in particolare: a. Dettagliata modalità di intervento, tempestivo, funzionale all'immediato ripristino e adeguato alla situazione, da approntare nei diversi casi possibili di interruzione imprevista del servizio in corso d'opera o per disfunzioni varie e contrattempi; previsione, inoltre, nei casi descritti, di avviso immediato del competente Ufficio Comunale e dove opportuno celere comunicazione alle famiglie degli utenti di eventuali ritardi o altro mediante il telefono o altro strumento idoneo; b. Piano preventivo di manutenzione ordinaria degli automezzi (cambio gomme, freni, pulizia etc.), modalità di intervento di manutenzione e riparazione straordinarie, indicando se effettuato presso officine di proprietà o altro; c. Programma di pulizia degli automezzi, rimesse e officine.

ART. 9 CORRISPETTIVO DELL'APPALTO. PAGAMENTI



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
SETTORE SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE, SPORT E CULTURA

L'importo del servizio a base di gara, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs n. 50/2016 € 100.000,00 I.V.A. inclusa al 10%, comprensivo di tutti gli oneri diretti e indiretti che cadono in capo all'aggiudicatario del contratto di appalto, compreso l'utile d'impresa. Al pagamento del corrispettivo si provvede, su presentazione di fattura, entro i 30 giorni successivi sulla base dei giorni effettivi di erogazione delle prestazioni. Nella fattura dovranno essere indicati, gli estremi del contratto e il n° di CIG: 94305976D5. Le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico: Codice Univoco ufficio: EGLVWF. Il legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria del servizio di trasporto scolastico oggetto del presente capitolato, ai fini della liquidazione del corrispettivo mensile, dovrà allegare alla fattura, una tabella riepilogativa riportante il numero complessivo degli alunni trasportati e per ognuno di essi i giorni di frequenza scolastica per cui effettivamente si è reso il servizio e la tratta specifica percorsa con l'indicazione del chilometraggio effettuato. L'eventuale ritardo nel pagamento non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte della Ditta Aggiudicataria la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dal contratto. L'Ambito Territoriale è parimenti esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale, per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio, intendendosi al riguardo che ogni eventuale onere è già compreso nel compenso corrisposto.

ART. 10 ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

1. Il Dirigente del Settore può autorizzare l'esecuzione anticipata dell'intera prestazione contrattuale nelle more dell'efficacia dell'aggiudicazione e della stipula del relativo contratto.
2. Nell'ipotesi di esecuzione anticipata di cui al comma 1, il Dirigente del Settore, in caso di successiva mancata stipula del contratto, tiene conto delle prestazioni già eventualmente erogate ai fini del rimborso delle spese all'aggiudicatario provvisorio che ha eseguito le prestazioni contrattuali in via anticipata.

ART. 11 PROROGA DEL CONTRATTO DI APPALTO.

1. Ai sensi del comma 11, articolo 106 del Codice, la durata del contratto stipulato per la esecuzione del servizio "trasporto scolastico alunni D.A.", può essere eventualmente prorogata, dalla stazione appaltante, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di gara per l'individuazione di un nuovo contraente.
2. La proroga del contratto di appalto di cui al presente articolo, presenta i seguenti caratteri: a) È una proroga tecnica poiché limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente; b) Si sostanzia in un diritto potestativo per la stazione appaltante di disporre una modifica della durata del contratto al fine di consentire la conclusione della procedura di aggiudicazione, e, dal lato del contraente, in una soggezione attesa che il medesimo è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto originario; c) L'esercizio della proroga da parte della stazione appaltante, in quanto già compresa nel contratto stipulato, non dà luogo ad un nuovo contratto ma determina l'ultrattività degli effetti del contratto già stipulato (mero differimento temporale del contratto stipulato).
3. In caso di proroga del contratto di appalto, come definita al precedente comma 2, l'aggiudicatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto stipulato agli stessi prezzi, patti e condizioni ovvero a prezzi, patti e condizioni più favorevoli per l'amministrazione aggiudicatrice secondo la normativa vigente al momento dell'adozione del provvedimento di proroga della durata del contratto.
4. L'aggiudicatario, in caso di proroga espressa da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, rappresentata dal Dirigente del Settore, è tenuto a garantire, anche dopo la scadenza dei termini, la continuità del servizio aggiudicato.
5. La proroga è adottata con determinazione dirigenziale dal Dirigente del Settore.
6. In caso di rifiuto da parte dell'aggiudicatario di prorogare la durata del contratto di appalto su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, la stessa stipula il contratto di proroga con il concorrente classificato secondo nella



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
SETTORE SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE, SPORT E CULTURA

graduatoria di merito e, ove occorra, scorrendo la graduatoria di merito nel caso di rifiuto o di impossibilità del secondo classificato ad accettare l'affidamento in proroga della erogazione del servizio "trasporto scolastico alunni D.A.".

ART. 12 MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA – REVISIONE DEI PREZZI

12.1 MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. a) del Codice, al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni: a) nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice dovesse decidere una modifica delle caratteristiche del servizio di trasporto scolastico individuate al precedente articolo 5 del presente capitolato allo scopo di migliorare la qualità del servizio; b) nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice dovesse decidere di aumentare ovvero diminuire il numero degli studenti da trasportare; c) qualora l'appaltatore o il committente chieda una revisione dei prezzi indicizzata al valore di beni indifferenziati, quando tale indicizzazione abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo indicato al momento dell'offerta superiore al 10% e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale; in alternativa sono possibili la risoluzione del contratto o il recesso, senza che sia dovuto alcun indennizzo.

ART. 13 GESTIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Per il presente contratto il responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Maria Iside.

ART. 14 AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal direttore dell'esecuzione del contratto per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

2. Qualora l'aggiudicatario non adempia, il direttore dell'esecuzione del contratto procede alla risoluzione del contratto.

3. Il Dirigente del Settore, redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'aggiudicatario.

ART. 15 LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO. IL VERBALE DI SOSPENSIONE.

1. Il Dirigente del Settore ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

2. La sospensione del servizio potrà essere ordinata per: a) cause imprevedibili che non consentono il rispetto delle disposizioni recate dal presente CSA, dal bando di gara e dal contratto di appalto; b) numero inadeguato degli operatori dell'aggiudicatario, che impediscono, di fatto, il regolare svolgimento del servizio secondo quanto stabilito dal presente CSA, dal bando di gara e dal contratto di appalto; c) mancata attuazione delle proposte migliorative dell'aggiudicatario che impediscono, di fatto, la regolare esecuzione del servizio rispetto alle disposizioni recate dal presente CSA, dal bando di gara e dal contratto di appalto; d) mancata o non esatta attuazione del progetto di organizzazione e di implementazione del servizio di trasporto scolastico per studenti D.A. dell'aggiudicatario che impediscono, di fatto la regolare esecuzione del servizio rispetto alle disposizioni recate dal presente CSA, dal bando di gara e dal contratto di appalto; e) cause di forza maggiore; f) altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione del servizio e/o delle prestazioni lavorative secondo le regole e gli standard previsti dal presente CSA, dal bando di gara e dal progetto di organizzazione, di gestione di implementazione del servizio oggetto di gara in base al quale si è proceduto all'aggiudicazione del servizio di trasporto scolastico.

3. Il Dirigente del Settore, con l'intervento del legale rappresentante dell'aggiudicatario, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto; le prestazioni già effettuate e le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri.



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
SETTORE SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE, SPORT E CULTURA

4. Il verbale di sospensione è firmato dal Dirigente del Settore e dal legale rappresentante dell'aggiudicatario.
5. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione il Dirigente del Settore redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto. Nel verbale di ripresa quest'ultimo indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.
6. Fuori dei casi previsti dal presente articolo, il direttore di esecuzione può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto.

ART. 16 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO IN CASO DI SCIOPERO

1. In caso di sciopero o di eventi che, per qualsiasi motivo, possano interrompere o influire in modo sostanziale sul normale espletamento del servizio, l'amministrazione aggiudicatrice e/o l'aggiudicatario dovranno, in reciprocità, darne avviso con anticipo di 10 giorni dalla data di proclamazione dello sciopero.
2. Nel caso di sciopero dei dipendenti dell'aggiudicatario, lo stesso si impegna ad attuare le misure previste dalla legge 146/1990 e ss.mm. e a darne comunicazione scritta, almeno cinque giorni prima della data fissata per lo sciopero, al direttore dell'esecuzione del contratto.
3. Nel caso di inosservanza delle disposizioni previste ai commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano all'aggiudicatario le sanzioni previste dalla legge n. 146/1990 in quanto applicabile al presente appalto.

ART. 17 DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'AGGIUDICATARIO

1. Nessuna variazione o modifica del contratto può essere introdotta dall'aggiudicatario, se non è disposta dal Dirigente del Settore.
2. Le modifiche non previamente autorizzate e approvate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore di esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la riorganizzazione del servizio oggetto del presente capitolato di appalto in base al quale si è proceduto all'aggiudicazione del servizio stesso.

ART. 18 VARIANTI INTRODOTTE DALL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

1. L'amministrazione aggiudicatrice può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari in materia di organizzazione e di gestione del servizio di trasporto scolastico che incidono sul contratto di appalto posto in esecuzione; b) per cause imprevedute e imprevedibili, accertate dal Dirigente del Settore, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare risorse umane, beni materiali e strumentali non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire; c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità del servizio verificatisi nel corso della esecuzione del contratto; d) per tutti gli altri motivi elencati nell'articolo 15 del presente CSA. Inoltre, l'aggiudicatario ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'aggiudicatario medesimo e che siano ritenute opportune dal Dirigente del Settore.

ART. 19 VARIAZIONI ENTRO IL VENTI PER CENTO (Limite del quinto d'obbligo)

1. Fatti salvi gli obblighi della amministrazione aggiudicatrice di cui al bando di gara e al presente capitolato speciale di appalto, sono ammesse, nell'esclusivo interesse della stessa amministrazione aggiudicatrice, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
SETTORE SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE, SPORT E CULTURA

2. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione.
3. Le varianti di cui al presente articolo sono approvate dal Dirigente del Settore.
4. In tali casi l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere all'aggiudicatario una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
5. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, l'amministrazione aggiudicatrice procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'aggiudicatario.
6. L'aggiudicatario è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, alle stesse condizioni previste dal contratto.
7. In ogni caso l'aggiudicatario ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'amministrazione aggiudicatrice e che il Dirigente del Settore abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'aggiudicatario maggiori oneri.

ART. 20 GARANZIA DEFINITIVA

1. L'aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale netto.
2. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
3. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'aggiudicatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'amministrazione aggiudicatrice.
4. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio sottoscritto dal direttore dell'esecuzione del contratto.
5. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
6. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice, per la garanzia provvisoria.
7. La stazione appaltante si avvale della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio aggiudicato nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
SETTORE SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE, SPORT E CULTURA

sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.

8. La stazione appaltante incamera la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

9. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria di merito.

10. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93 del Codice. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

11. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio aggiudicato, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio aggiudicato, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione della esecuzione del servizio risultante dal relativo certificato.

12. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del certificato di regolare esecuzione del servizio aggiudicato, sottoscritto dal Dirigente del Settore attestante l'avvenuta regolare esecuzione del servizio fino al momento del rilascio del certificato, in originale o in copia autentica.

13. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna del certificato di cui al comma 12, costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'aggiudicatario per il quale la garanzia è prestata.

14. Il pagamento della rata di saldo del servizio erogato, è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di conformità del servizio alle obbligazioni contrattuali contratte dall'amministrazione aggiudicatrice e dall'aggiudicatario e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo certificato.

15. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'aggiudicatario non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice.

16. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

ART. 21 ASSICURAZIONI

1. Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero all'amministrazione aggiudicatrice o a terzi, cose o persone, si intenderà, senza riserve od eccezioni, a totale carico dell'aggiudicatario, salvi gli interventi a favore dello stesso da parte di ditte assicuratrici.



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
SETTORE SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE, SPORT E CULTURA

2. L'aggiudicatario si assume in particolare tutte le responsabilità derivanti da eventuali danni a persone di cui sia dimostrato il nesso di causalità tra l'agire dell'aggiudicatario e del proprio personale e i danni fisici, morali ed economici della persona o delle persone danneggiate.

3. L'aggiudicatario provvederà a contrarre, con onere a proprio carico, polizza di assicurazione per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi, per danni a persone e/o cose in conseguenza dell'attività gestita, con la copertura di € 5.000.000,00 per sinistro, € 2.000.000,00 per persona ed € 1.000.000,00 per danni a cose, totalmente esente da franchigia e di durata corrispondente a quella del servizio aggiudicato.

ART. 22 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che vengono trattate da procedure informatizzate di gestione del servizio appaltato, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio.

2. L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

3. Tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati dall'aggiudicatario anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con l'amministrazione aggiudicatrice.

4. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

ART. 23 OBBLIGHI DI CONDOTTA DEL PERSONALE DELL'APPALTATORE

1. L'amministrazione aggiudicatrice estende gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", a tutti gli operatori, collaboratori e consulenti dell'aggiudicatario impiegati nella esecuzione del contratto di appalto.

2. L'aggiudicatario, in sede di stipula del contratto, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le norme contenute nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e si obbliga a farle osservare a tutti gli operatori, collaboratori e consulenti che sono impiegati, dall'aggiudicatario medesimo, nella esecuzione del contratto di appalto.

3. Nel caso di violazione da parte degli operatori, dei collaboratori e dei consulenti dell'aggiudicatario degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, l'aggiudicatario si obbliga all'applicazione delle norme sanzionatorie previste dal citato D.P.R. n. 62/2013 con particolare riferimento alle disposizioni contenute all'articolo 16 del D.P.R. n. 62/2013.

4. Qualora la violazione di tali norme da parte degli operatori, dei collaboratori e dei consulenti dell'aggiudicatario ovvero da parte dell'aggiudicatario medesimo rientra tra le ipotesi previste dal capitolato o dalla legge tra quelle per le quali l'amministrazione aggiudicatrice può risolvere il contratto, il Dirigente del Settore procede alla risoluzione del contratto previa contestazione degli addebiti.

5. In tal caso l'amministrazione aggiudicatrice procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'aggiudicatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla recessione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

ART. 24 OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO E DI SICUREZZA



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
SETTORE SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE, SPORT E CULTURA

1. L'aggiudicatario è tenuto, e ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice e di indennizzo, all'esatta osservanza di tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'appalto e in particolare: a) nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto, l'aggiudicatario si obbliga ad applicare integralmente anche dopo la loro scadenza, nei confronti dei dipendenti e dei soci lavoratori, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue il contratto di appalto. I suddetti obblighi vincolano l'aggiudicatario anche qualora non sia aderente alle associazioni firmatarie dei contratti collettivi nazionali di categoria o receda da esse e prescinde dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'aggiudicatario stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale; b) l'aggiudicatario è tenuto al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica oltre che al regolare assolvimento di ogni altro obbligo nei confronti del proprio personale eventualmente previsto da leggi speciali; c) l'aggiudicatario è tenuto alla rigorosa osservanza delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, la sicurezza, la salute dei lavoratori e all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.lgs. n. 81/2008 per quanto di sua competenza.

2. Il legale rappresentante dell'aggiudicatario deve certificare, prima dell'inizio dell'appalto e, periodicamente, a richiesta del Dirigente del Settore, l'organico addetto all'appalto, distinto per qualifica, corredando la comunicazione degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate agli enti previdenziali ed assicurativi; deve, inoltre, produrre una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, e trasmettere copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi. L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento allo stesso di esibire la documentazione relativa ai versamenti previdenziali e assicurativi effettuati per i singoli dipendenti così come copia conforme dei contratti stipulati.

3. Nel caso di irregolarità contributive la stazione appaltante, previa ricognizione del credito, provvederà al pagamento delle somme non versate, detraendo il relativo importo dall'ammontare del corrispettivo dovuto a titolo di controprestazione per il servizio eseguito.

4. Nel caso in cui il Dirigente del Settore dovesse acquisire in atti il documento unico di regolarità contributiva dell'aggiudicatario "negativo" per due volte consecutive, lo stesso procede alla risoluzione del contratto previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a tre giorni lavorativi per la presentazione delle controdeduzioni.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora il legale rappresentante dell'aggiudicatario, invitato a provvedervi, entro dieci giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, l'amministrazione aggiudicatrice può erogare, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e di cassa, direttamente ai lavoratori dell'aggiudicatario le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'aggiudicatario in esecuzione del contratto.

6. Nel caso di mancata regolarizzazione delle irregolarità retributive accertate, entro il termine assegnato all'aggiudicatario dalla amministrazione aggiudicatrice, il Dirigente del Settore procede alla risoluzione del contratto di appalto, previa contestazione degli addebiti e la produzione delle controdeduzioni.

7. Le controdeduzioni dell'aggiudicatario alla nota di contestazione del Dirigente del Settore devono essere prodotte all'amministrazione aggiudicatrice, a mezzo posta elettronica certificata, entro tre giorni dalla data di notifica delle contestazioni.

ART. 25 CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
SETTORE SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE, SPORT E CULTURA

1. Il Dirigente del Settore, verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'impresa aggiudicataria attraverso il responsabile unico del procedimento o di un suo delegato.
2. E' facoltà del Dirigente del Settore, eseguire, anche tramite un suo delegato, in qualsiasi momento, controlli e verifiche al fine di accertare che il servizio oggetto di affidamento avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente capitolato e alle obbligazioni assunte con il contratto di affidamento.
3. Il Dirigente del Settore o il suo delegato, redige apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che ritiene necessarie per gli ulteriori interventi.
4. Le verifiche e le ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati dell'impresa aggiudicataria, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.
5. Le verifiche e i controlli effettuati non esimono l'aggiudicatario da responsabilità e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze della verifica della regolare esecuzione del servizio.

ART. 26 RICHIAMI E DIFFIDE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'impresa aggiudicataria che durante l'esecuzione del servizio dà motivo a più rilievi per negligenze e inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetta a diffida e/o a richiami senza pregiudizio per l'applicazione delle penali.
2. Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dal direttore dell'esecuzione del contratto.
3. Le diffide e/o i richiami per negligenze e/o inadempienze contrattuali, se non diversamente disciplinato nel presente capitolato che forma parte integrante e sostanziale con il contratto di appalto, sono formulate e sottoscritte dal direttore dell'esecuzione del contratto e notificate al legale rappresentante dell'aggiudicatario a mezzo posta elettronica certificata.
4. Il legale rappresentante dell'aggiudicatario è tenuto a contro dedurre alle diffide e/o ai richiami notificati entro e non oltre tre giorni lavorativi dalla data della notifica, a mezzo posta elettronica certificata, delle diffide e/o richiami.
5. Ad esito negativo della valutazione delle controdeduzioni, il direttore dell'esecuzione del contratto, applica le penali di cui al successivo articolo del presente capitolato.
6. Se non diversamente disciplinato dal presente capitolato, l'importo delle penali viene detratto dal compenso mensile dovuto all'aggiudicatario con determinazione del Dirigente del Settore, fermo restando che il valore complessivo delle penali applicate, non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento del corrispettivo al netto contrattuale.
7. Nell'ipotesi in cui siano state comminate due o più diffide o richiami, il Dirigente del Settore, procede alla risoluzione del contratto previa notifica della decisione al legale rappresentante dell'aggiudicatario che nei tre giorni lavorativi decorrenti dalla data della notifica può produrre ulteriori elementi giustificativi.

ART. 27 INADEMPIMENTI E PENALI

1. Quando il responsabile dell'esecuzione del contratto riscontra che le attività e le prestazioni contrattuali non sono eseguite in conformità al contratto, redige apposito verbale.
2. Il predetto verbale verrà trasmesso, a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo fax, a cura del Dirigente del Settore, al legale rappresentante dell'aggiudicatario nei cui confronti verrà aperto procedimento di contestazione.



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
SETTORE SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE, SPORT E CULTURA

3. Il legale rappresentante dell'aggiudicatario ha diritto a presentare, entro cinque giorni decorrenti dalla data di trasmissione della contestazione, giustificazioni e osservazioni che saranno valutate dal Dirigente del Settore.
4. Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dall'aggiudicatario non fossero ritenute soddisfacenti, si procederà a detrarre una penalità giornaliera che può variare dal 5 al 20% dell'importo mensile da liquidare.
5. Tali penali si applicano per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto di appalto.
6. Il Dirigente del Settore, procede con proprio provvedimento al recupero della penale mediante trattenuta sulla garanzia definitiva, che dovrà essere reintegrata dall'appaltatore entro il termine massimo di cinque giorni lavorativi decorrenti dalla data della comunicazione da parte del Dirigente del Settore.
7. L'applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.
8. La stazione appaltante, comunque, si riserva di attivare, ogni altra forma di controllo ritenuto idoneo e necessario all'accertamento della regolare esecuzione del servizio.
9. I controlli saranno effettuati senza preavviso e con discrezionalità insindacabile da parte del personale del Settore competente.
10. Nei casi di riconosciuto lieve inadempimento sarà comminata all'appaltatore una sanzione pecuniaria variabile tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'importo aggiudicato al netto dell'I.V.A..
11. In caso di recidiva la sanzione pecuniaria viene incrementata fino ad un massimo equivalente al 10% dell'importo contrattuale netto.
12. Le sanzioni pecuniarie sono comminate all'appaltatore dal Dirigente del Settore con proprio provvedimento e vengono detratte dall'importo garantito dalla cauzione definitiva dell'appaltatore e, ove l'importo garantito dalla cauzione definitiva risulti insufficiente, anche dal corrispettivo mensile spettante all'appaltatore.

ART. 26 STIPULA DEL CONTRATTO

1. L'amministrazione aggiudicatrice, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1 del Codice, provvede all'aggiudicazione.

2. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile per centoottanta giorni dalla data di scadenza dalla sua presentazione.

3. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

4. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine espressamente concordato con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione del contratto.

5. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
SETTORE SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE, SPORT E CULTURA

di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo di cui all'Allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

6. Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie dell'amministrazione aggiudicatrice.

7. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, l'amministrazione aggiudicatrice ne chieda espressa e motivata esecuzione anticipata.

8. Il contratto è stipulato secondo le modalità tecniche e operative della piattaforma telematica gestita da Consip S.p.A. ed è sottoscritto digitalmente, in rappresentanza dell'amministrazione aggiudicatrice, dal punto ordinante della R.D.O.

9. L'impresa aggiudicataria è tenuta a stipulare il contratto di appalto nel giorno stabilito dall'amministrazione aggiudicatrice. A tal fine il suo legale rappresentante dovrà rendersi disponibile alla stipula del contratto nel giorno stabilito e preventivamente comunicato dall'amministrazione aggiudicatrice al legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria.

10. Ove il legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria non si renda disponibile alla stipula del contratto nel giorno concordato senza fornire valida giustificazione, verrà fissato e comunicato tramite la piattaforma MEPA il nuovo giorno e l'ora per la sottoscrizione del contratto; ove anche in quest'ultimo caso il legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria non si renda disponibile, verrà dichiarata la decadenza dell'impresa dall'aggiudicazione.

ART. 29 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto di appalto in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per l'appaltatore, qualora le disposizioni prese e i mezzi applicati per la gestione del servizio non dessero sicuro affidamento, a giudizio della stazione appaltante, o che il servizio stesso non fosse compiuto nel termine stabilito o si fossero verificate gravi irregolarità e negligenze in genere e nel caso di sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse. Il contratto è risolto di diritto nel caso di sopravvenuta carenza della copertura finanziaria relativa all'espletamento del servizio aggiudicato e nel caso di rinuncia, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, a proseguire nell'attuazione del servizio, oggetto del presente appalto.

2. In caso di risoluzione del contratto di appalto per uno o più motivi tra quelli elencati al precedente comma 1, all'appaltatore sarà accreditato il semplice importo del servizio regolarmente effettuato, con deduzione, però, delle penali per i ritardi eventualmente già maturati al momento della risoluzione del contratto di appalto, tutto ciò con opportuna salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa di danni in conseguenza dell'inadempimento da parte dello stesso appaltatore dei suoi impegni contrattuali derivanti dalla stipula del contratto di appalto.

3. Costituiscono, comunque, motivo di risoluzione del contratto i seguenti casi: a) Qualora il verificarsi di inadempienze che comportino l'applicazione delle penalità di cui al precedente articolo si ripetessero nel tempo e/o fossero tali da rendere insoddisfacente il servizio; b) Sospensione unilaterale, abbandono o mancata effettuazione da parte dell'appaltatore del servizio affidato; c) Impiego di personale inadeguato o insufficiente a garantire le normali e ordinarie attività del servizio; d) Sostituzioni relative a personale in servizio con altro personale non in possesso degli stessi requisiti professionali del personale sostituito; e) Mancata attuazione degli interventi/attività/servizi previsti dal progetto di organizzazione e di implementazione del servizio in base al quale si è proceduto all'aggiudicazione; f) Mancata attuazione delle proposte migliorative offerte dall'appaltatore in sede di gara per colpa dell'appaltatore stesso; g) Inosservanza dei contratti collettivi applicabili agli operatori e della normativa disciplinante gli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali a carico dell'appaltatore; h) Gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
SETTORE SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE, SPORT E CULTURA

parte degli operatori dell'appaltatore; i) Mancato rispetto da parte degli operatori dell'appaltatore o da parte dell'appaltatore medesimo dell'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni relative agli utenti di cui venga a conoscenza; j) Ogni inadempimento da parte dell'appaltatore che comporti disagi reiterati all'utenza;

4. Al verificarsi di uno o più dei casi suindicati, il Dirigente del Settore procede alla risoluzione del contratto;
5. In caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni del servizio regolarmente eseguite, accertate dal personale del Settore competente;
6. Fermo quanto previsto dal presente CSA e da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'emanazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alla esecuzione del servizio, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Dirigente del Settore procede alla risoluzione del contratto;
7. In caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni del servizio regolarmente eseguite, accertate dal Dirigente del Settore;
8. Quando il Dirigente del Settore accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita del servizio, redige apposito verbale;
9. Il Dirigente del Settore formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine di cinque giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni;
10. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, il Dirigente del Settore procede alla risoluzione del contratto;
11. Qualora l'appaltatore intendesse risolvere il contratto prima della scadenza prevista, senza giustificato motivo, dovrà darne comunicazione scritta al Dirigente del Settore con un anticipo di almeno 30 giorni.

ART. 30 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE.

1. L'amministrazione aggiudicatrice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'aggiudicatario, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 27 del presente capitolato ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 31 del presente capitolato, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio aggiudicato.
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
3. Ove nessuna delle imprese interpellate possa assumere l'affidamento del servizio ovvero nel caso in cui l'impresa aggiudicataria risulta essere l'unica impresa offerente, l'affidamento avviene per procedura negoziata, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.
4. L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente a mezzo posta elettronica certificata e ove non possibile a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
5. All'impresa inadempiente vengono addebitate le spese sostenute in più dall'amministrazione aggiudicatrice rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dalla cauzione incamerata e, ove questa non sia sufficiente, da



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
SETTORE SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE, SPORT E CULTURA

eventuali crediti dell'impresa medesima previo "fermo amministrativo" del corrispettivo regolarmente dovuto all'impresa, disposto con provvedimento del direttore dell'esecuzione del contratto.

6. L'esecuzione in danno non esime l'aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 31 CESSIONE DEL CONTRATTO. DIVIETO

1. E' vietata la cessione del contratto sottoscritto tra il Comune di Giugliano in Campania e l'aggiudicatario. Tale cessione è pertanto nulla e non opera nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice, la quale ritiene ancora obbligato all'esecuzione l'aggiudicatario, che in caso d'inadempimento incorre nelle sanzioni e nei provvedimenti previsti dal presente capitolato di appalto e dal contratto.

ART. 32 SUB-APPALTO.

1. L'aggiudicatario del presente appalto è obbligato ad eseguire in proprio il servizio aggiudicato secondo le disposizioni recate dal capitolato speciale di appalto e dalle propria offerta economica e dal progetto di organizzazione, gestione e implementazione del servizio di trasporto scolastico alunni D.A. in base al quale il servizio oggetto di gara è stato aggiudicato.

2. Il subappalto è previsto solo nei casi specificamente riportati dall' Art.105 D.Lgs 50/2016.

3. In caso di inosservanza il contratto è risolto di diritto salva ogni azione sanzionatoria dell'agire dell'aggiudicatario prevista dal presente capitolato speciale di appalto, dal D.lgs. n. 50/2016 e dalle vigenti leggi in materia.

ART. 33 RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite relative al servizio di trasporto scolastico alunni D.A. oltre al decimo dell'importo del servizio non eseguito.

2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna il servizio e verifica la regolarità del servizio di trasporto scolastico erogato fino al momento della rescissione del contratto.

3. Si applica all'istituto del recesso l'articolo 109 del Codice.

ART. 34 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Si applica al presente appalto la clausola risolutiva espressa.

2. La clausola risolutiva espressa, come modalità tipica di risoluzione del contratto per inadempimento, è disciplinata dall'articolo 1456 del codice civile.

ART. 35 ACCORDO BONARIO

1. Le disposizioni di cui all'articolo 205 del Codice si applicano, in quanto compatibili, anche al presente appalto quando insorgano controversie in fase esecutiva del servizio, circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute.

ART. 36 FORO COMPETENTE

1. Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Napoli Nord rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
SETTORE SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE, SPORT E CULTURA

ART. 37 DANNI E RESPONSABILITA'

1. L'aggiudicatario assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, all'amministrazione aggiudicatrice e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto e in particolare per l'inosservanza dell'obbligo di adottare tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.
2. Indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa, l'aggiudicatario dovrà, in ogni caso, provvedere a proprie spese al risarcimento dei danni e alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti atti ad evitare il verificarsi di danni.

ART. 38 SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e consequenziali eventualmente dovute per la stipula del contratto di appalto, che dovranno essere versate dall'aggiudicatario nella misura e secondo le modalità stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice.
2. Nel caso di mancato versamento di tutte o parte delle spese contrattuali, l'amministrazione aggiudicatrice non stipula il contratto di appalto e procede alla revoca dell'aggiudicazione dell'appalto.

ART. 39 DOMICILIO DELL'AGGIUDICATARIO

1. Ai fini della esecuzione del contratto e per tutte le comunicazioni inerenti la sua esecuzione, l'aggiudicatario elegge il proprio domicilio presso la sede legale dell'aggiudicatario medesimo.

ART. 40 PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DI GARA

1. Il presente capitolato, unitamente al disciplinare di gara è pubblicato sulla piattaforma MEPA unitamente alla richiesta di R.D.O. del punto ordinante della stazione appaltante.

ART. 41 RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato o erroneamente regolato, si fa rinvio al codice civile.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato o erroneamente regolato, si fa rinvio, inoltre, al Decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50 e alle linee guida dell'Autorità Anticorruzione (ANAC) pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e in quanto applicabili alla presente gara di appalto.

ART. 40 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi dell'articolo 31 del Codice, il responsabile unico del procedimento (RUP), è la Dott.ssa Maria Iside

Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano

Dott. Giuseppe De Rosa



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
SETTORE SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE, SPORT E CULTURA

DISCIPLINARE DI GARA

“TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA” ANNI SCOLASTICI 2022-2023 E 2023-2024 - CIG 94305976D5.

PREMESSA

- ART. 1 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
- ART. 2 - OGGETTO DELL' APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
- ART. 3 - DURATA TECNICA DEL CONTRATTO
- ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
- ART. 5 REQUISITI GENERALI
- ART. 6 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
 - 1. REQUISITI DI IDONEITA'
 - 2. REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA
 - 3. REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE
 - 4. INDICAZIONE PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONE DI IMPRESE DI RETE, GEIE
- ART.7 AVVALIMENTI
- ART. 8 GARANZIA PROVVISORIA
- ART. 9 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E DELLA SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
- ART. 10 TERMINI
- ART. 11 SOCCORSO ISTRUTTORIO
- ART. 12 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - BUSTA “A” VIRTUALE
- ART. 13 OFFERTA ECONOMICA - BUSTA “B” VIRTUALE
- ART. 14 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
- ART. 15 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
- ART. 16 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- ART. 17 VERIFICA DI ANOMALIE DELLE OFFERTE
- ART. 18 AGGIUDICAZIONE DELL' APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
- ART. 19 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
- ART. 20 ACCESSO AGLI ATTI
- ART. 21 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE
- ART. 22 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

PREMESSA

1. Con Determinazione Dirigenziale il Dirigente del Settore del Comune di Giugliano in Campania ha stabilito di affidare il servizio “TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (D.A.)” del Comune di Giugliano in Campania AA. SS. 2022-2023 e 2023-2024 CIG 94305976D5.
2. L'affidamento del servizio avverrà mediante procedura aperta, con richiesta di offerta (RDO) sul MEPA di CONSIP S.p.a con applicazione del criterio con il criterio del “minor prezzo” in quanto trattasi di servizi e forniture con caratteristiche standardizzate art. 95 comma 4 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici, da qui in poi denominato anche Codice, rivolta agli operatori economici abilitati.
3. Il luogo di svolgimento del servizio “TRASPOSTO SCOLASTICO ALUNNI D.A. DEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA” è il territorio del Comune di Giugliano in Campania per gli studenti disabili, residenti e non, che frequentano gli istituti scolastici secondari di secondo grado che insistono sul territorio del Comune di Giugliano in Campania.
4. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del Codice, è la dott.ssa Maria Iside.
5. La stazione appaltante è il Comune di Giugliano in Campania – Settore Servizi Sociali con sede in Giugliano in Campania via A. Palumbo, 2 – 80014.

6. Il presente disciplinare di gara, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di affidamento, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto in oggetto, nel pieno rispetto dei livelli di servizio indicati nel Capitolato Tecnico, secondo quanto più dettagliatamente indicato nella documentazione di gara.

7. La presente procedura è regolata dal presente Disciplinare e dal Capitolato Tecnico, quali contengono tutte le informazioni necessarie per la partecipazione alla gara.

ART.1 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

La documentazione di gara comprende:

- a) disciplinare di gara;
- b) capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- c) schema di domanda di partecipazione – allegato A;
- d) offerta economica;

La documentazione d'appalto è disponibile sulla piattaforma MEPA di Consip S.p.A., sito internet:

<https://www.acquistinretepa.it>, nella sezione Acquisti, sotto sezioni Negoziazioni e MEPA

(Acquisti Negoziazioni MEPA).

1.2 - CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura d'appalto mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo <https://www.acquistinretepa.it>, prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <https://www.acquistinretepa.it>.

I chiarimenti forniti hanno mero valore esplicativo, non modificano le disposizioni degli atti d'appalto della stazione appaltante, non influiscono sulla valutazione e sulla decisione della commissione di aggiudicazione. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

1.3 - COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 1.2 del presente disciplinare di gara, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC della stazione appaltante e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione d'appalto.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

ART.2 - OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

1. La stazione appaltante ritiene che l'affidamento del servizio "TRASPOSTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI DEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA 2022-2023 E 2023-2024 in un unico lotto è da considerarsi adeguato alle prescrizioni di cui all'art. 83 del Codice e che tale scelta non risulta, in ogni caso, sempre a parere della stazione appaltante, preclusiva della Partecipazione di micro, piccole e medie imprese, come individuate dal Codice, anche in considerazione della possibilità degli operatori economici di ricorrere all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice.

2. Ai fini della presente gara vengono individuate come principali le seguenti prestazioni:

- trasporto degli studenti D.A. residenti e non, che frequentano le scuole secondarie di secondo grado insistenti sul territorio comunale.

3. L'importo a base d'appalto, per anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024 è pari € 100.000.00, incluso IVA se dovuta, ed è comprensivo di ogni altra imposta o contributo previsti dalla legge, posti a carico dell'aggiudicatario del contratto di appalto, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

a) L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

b) l'appalto è finanziato con risorse assegnate dalla Giunta Regionale della Campania per il trasporto di studenti disabili non residenti che frequentano le scuole secondarie di secondo grado superiori che insistono sul territorio comunale.

c) Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base d'appalto comprende i costi della manodopera stabiliti in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.

L'importo della gara telematica (RdO Aperta) sotto soglia comunitaria ex art.36 del D.Lgs 50/2016, di € 100.000,00 I.V.A. inclusa al 10% pari a € 9.090,91 per un totale di € 90.909,09 con il criterio del "minor prezzo" art. 95 comma 4 D. Lgs. n.50/2016 in quanto trattasi di servizi e forniture con caratteristiche standardizzate, rivolto a tutte le ditte presenti sul MePa abilitate sulla piattaforma Me.Pa. di Consip alla categoria merceologica: "Assistenziali, educativi, segretariato, supporto al lavoro" sottocategoria "Servizi sociali (Scheda di RdO)";

Il prezzo unitario mensile di detto servizio è pari ad € 252,52 IVA ESCLUSA mentre il costo unitario giornaliero del servizio per ogni singolo alunno trasportato è di € 9,35 IVA ESCLUSA;

ART. 3 – DURATA

1. Il servizio avrà inizio, salvo esecuzione anticipata del contratto, (ai sensi dell'art. 32 co. 8 D. Lgs 50/2016 mediante stipula di apposito verbale tra le parti), al momento della stipula del contratto e terminerà nella data prevista dal calendario scolastico regionale fissata per l'AA.SS. 2023/2024, e come disciplinato nel capitolato speciale d'appalto.

ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

1. Possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

2. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

3. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

4. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

5. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

6. I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

7. Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, co. 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

8. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, co. 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure d'appalto. L'organo co-

mune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

9. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

10. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, co. 1, lett. b), c) ovvero da una sub- associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

11. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 co. 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

12. Ai sensi dell'art. 186-bis, co. 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART.5 - REQUISITI GENERALI

1. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
2. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, co. 16-ter, del D. Lgs. del 2001 n. 165.
3. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in L. 122/2010, oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art.1 co. 3 del D.M. 14 dicembre 2010.

ART.6 - REQUISITI SPECIALI AVCPass PER I REQUISITI GENERALI E SPECIALI

1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti negli articoli seguenti in ordine alla idoneità professionale, alla capacità economica e finanziaria e alla capacità tecnica e professionale.
2. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
3. Ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, la stazione appaltante e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti generali e speciali.
4. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare di gara e capitolato d'appalto.

6.1 - REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

1. Ai fini della sussistenza del requisito di idoneità professionale i concorrenti alla presente gara, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.
2. Le società cooperative e i loro consorzi devono essere iscritte all'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004, recante "Istituzione dell'Albo delle società cooperative in attuazione dell'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223 – sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile" per la categoria oggetto dell'appalto.

3. Le società cooperative e i loro consorzi devono essere in possesso, alla data di presentazione delle offerte relative alla presente procedura di gara, del certificato di revisione o avvenuto invio della richiesta di revisione, ai sensi del D.lgs. 2 agosto 2002, n. 220 “Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: “Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore”.

4. Alla domanda di partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio “Trasporto scolastico alunni D.A.”, il legale rappresentante dell’operatore economico allega, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di idoneità professionale, apposita certificazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. In caso di concorrente avente sede in un Paese terzo, firmatario degli accordi di cui all’articolo 49 del Codice, tale requisito deve essere dimostrato mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel Paese nel quale è stabilito.

5. Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6. Per la comprova dell’iscrizione in registri e albi per i quali non esista un collegamento diretto con il sistema AVC-pass, il concorrente inserisce la relativa documentazione nel sistema AVCpass.

7. Iscrizione nel registro tenuto dalla camera di commercio industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura d’appalto.

8. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

9. Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2 - REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA:

1. Fatturato globale riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili (2019/2020/2021) pari al doppio dell’importo a base d’asta stimato in € 100.000.00 iva inclusa;

2. Fatturato Specifico riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili (2019-2020-2021) pari all’importo a base d’asta stimato in € 100.000.00 iva inclusa – in servizi afferenti all’oggetto dell’appalto.

3. La comprova del requisito di cui al punto 1) è fornita a pena di esclusione dal concorrente, ai sensi dell’art. 86, co. 4 e all. XVII parte I, del Codice:

➤ Con la presentazione, in originale, di almeno una idonea referenza bancaria rilasciata da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs n. 385/1993 e s.m.i. con le quali detti istituti o soggetti qualificati attestano di intrattenere rapporti di affidamento bancario con il concorrente alla gara e ne garantiscono la solidità finanziaria. Al fine di evitare contestazioni, si precisa che l’istituto di credito/intermediario dovrà rilasciare dichiarazione che attesti la capacità economica e finanziaria dell’impresa con espresso riferimento all’oggetto e all’importo di gara.

4. Tale requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa in caso di RTI.

5. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

6. Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo.

6.3 - REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE:

1. Il possesso del requisito di capacità tecnica e professionale è dimostrato dall’operatore economico mediante la presentazione, a pena di esclusione, dell’elenco dei servizi prestati nei 36 mesi precedenti alla data di pubblicazione del bando per almeno 36 mesi nei servizi afferenti all’oggetto di gara.

2. La comprova dei servizi effettuati, è fornita secondo le disposizioni di cui all’articolo 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice.

6.4 - INDICAZIONE PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONE DI IMPRESE DI RETE, GEIE.

1. I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

2. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la 9 disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

3. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

4. Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui all'articolo 6, punto 6.1, del presente disciplinare di gara, deve essere posseduto da:

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

5. Il requisito relativo al fatturato globale di cui all'art. 6, punto 6.2.1 del presente disciplinare di gara, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

6. Il requisito relativo al fatturato specifico di cui all'art. 6, punto 6.2.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

7. Le referenze bancarie di cui all'art. 6, punto 6.2.3, devono essere prodotte da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate o GEIE; dal consorzio costituito e dalle imprese consorziate per cui il consorzio concorre; da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica; dalla mandataria e dalle mandanti.

ART. 6.5 – INDICAZIONI PER I CONCORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI.

1. I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

2. Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o altra tipologia di certificazione a comprova del possesso del requisito di idoneità professionale di cui all'articolo 6.1 del presente disciplinare di gara, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

3. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'articolo 47 del Codice, devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo - per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

ART. 7 - AVVALIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, co 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al 10 raggruppamento.

2. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale né per la dimostrazione dell'abilitazione al mercato elettronico di Consip S.p.A.

3. Per quanto riguarda i requisiti dei titoli di studio e/o professionali o esperienze professionali pertinenti, qualora richiesti dagli atti d'appalto, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, co. 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente le prestazioni per cui tali capacità sono richieste.

4. Ai sensi dell'art. 89, co. 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

5. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

6. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

7. Ai sensi dell'art. 89, co. 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

8. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, co. 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, co. 12 del Codice.

9. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, co. 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

10. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria il RUP richiede per iscritto la sostituzione dell'ausiliaria, entro cinque giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura d'appalto.

11. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

12. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

ART. 8 - GARANZIA PROVVISORIA

1. L'offerta è corredata da:

a. una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto, € 90.909,09 al netto dell'I.V.A. al 10%, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

b. Una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusi dalle medesime costituiti;

c. ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria;

d. la garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

2. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

3. In caso di prestazione d'appalto la garanzia fideiussoria, questa dovrà:

a. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

b. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

c. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze; essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'articolo 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'articolo 93 del Codice);

d. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

e. prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

- la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

- contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

- essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

4. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- a. In originale o in copia autentica ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;
- b. Documento informatico, ai sensi dell'articolo 1, forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1 lett. p) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.
- c. Copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2 del D.lgs 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1 del D.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale del notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.lgs. 82/2005).

5. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

6. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

7. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

8. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

9. Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

10. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

11. È sanabile altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate 8intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc .)

12. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ART.9 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E DELLA SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta telematica dovrà essere presentata secondo le modalità previste dalle Regole del Sistema di eprocurement della pubblica amministrazione, dall'ulteriore documentazione tecnica predisposta da Consip e dalle condizioni stabilite nel presente disciplinare di gara.

1. L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

2. La documentazione richiesta ai fini della presente procedura d'appalto si distingue in:

- "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", che confluirà nella "Busta A" virtuale;
- "OFFERTA ECONOMICA" che confluirà nella "Busta B" virtuale.

3. A pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta dovrà essere fornita, secondo quanto prescritto dal presente disciplinare, nella forma di documento informatico firmato digitalmente o (ove previsto) in copia per immagine di documento analogico (cartaceo), ed inviata mediante il sistema R.D.O. con invio telematico (tramite Sistema MEPA).
4. La domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono, a pena di esclusione, essere firmate digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa concorrente, ovvero dai legali rappresentanti o procuratori in caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari ex art. 45, comma 1, lettere d) ed e) del Codice.
5. In caso di procura, il concorrente deve allegare copia per immagine su supporto informatico della procura medesima. La conformità del documento informatico all'originale in possesso del concorrente è autocertificata da quest'ultimo nell'istanza di partecipazione, a pena di esclusione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
6. In caso di partecipazione di operatori plurisoggettivi non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta, con le modalità sopra indicate, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti o la rete di imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicandolo specificamente quale mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
7. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore mediante firma digitale.
8. Le dichiarazioni relative all'ammissione alla procedura, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, con apposizione di firma digitale, rilasciata da un Ente accreditato presso il CNIPA/ DigitPA/Agenzia per l'ItaliaDigitale.
9. Per l'apposizione della firma digitale si rinvia a quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 nonché dalle regole tecniche e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l'ItaliaDigitale; in particolare, i concorrenti devono utilizzare, a pena di esclusione, un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell'inoltro. Si invita, pertanto, a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Entecertificatore.
10. Nell'ipotesi di sottoscrizione multipla di uno stesso documento (es.: offerta in caso di RTI o coamministratori con firma congiunta), il Sistema MEPA gestisce sia le firme parallele sia le firme nidificate.
11. La documentazione (diversa dalle dichiarazioni) da allegare o allegata nell'ambito delle sezioni (passi), deve essere conforme alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445/2000, e nel D. Lgs. 82/2005 e sottoscritta mediante apposizione di valida firma digitale secondo quanto innanzi indicato; in caso di difformità alle suddette disposizioni, la documentazione si intenderà come non prodotta e determinerà l'esclusione del concorrente.
12. Alle dichiarazioni sottoscritte con firma digitale non occorre allegare la copia del documento di identità del dichiarante.
13. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
14. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
15. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice.
16. Si precisa inoltre che:
 - l'offerta è vincolante per il concorrente;
 - con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi;
 - nell'ambito della presente procedura d'appalto, tutti i termini di trasmissione fissati devono intendersi come termini di presentazione, ovvero termini entro cui la documentazione richiesta deve pervenire;
 - il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sul sistema di acquisti telematici non comporta l'invio dell'offerta alla stazione appaltante. Il concorrente dovrà verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dal sistema di acquisti telematici per procedere all'invio dell'offerta.
17. La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato dalla stazione appaltante per la presentazione delle offerte nella richiesta di offerte del punto ordinante.

18. In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico esonera la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del portale degli acquisti della pubblica amministrazione. La stazione appaltante si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del portale.

19. In particolare, qualora, durante il termine fissato per la presentazione delle offerte, il portale degli acquisti della pubblica amministrazione segnali il verificarsi di gravi anomalie, la stazione appaltante valuterà, in relazione al tipo e alla durata dell'anomalia evidenziata, la necessità di sospendere la procedura d'appalto.

20. In caso di indisponibilità oggettiva del sistema non programmata di durata superiore alle 12 ore lavorative consecutive nell'ambito dell'orario di disponibilità del sistema, che si verifichi durante il termine fissato per la presentazione delle offerte, la stazione appaltante potrà sospendere la procedura d'appalto, fissando un nuovo termine per la presentazione delle offerte.

21. Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi alle indicazioni degli atti d'appalto saranno escluse;

22. Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lettera b) del Codice.

23. L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'articolo 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

24. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

25. Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

26. In caso di contrasto tra le indicazioni operative riportate nel presente articolo e le indicazioni operative relative alla gestione telematica della gara, riportate nei manuali operativi pubblicati da Consip S.p.A., prevarranno le disposizioni operative adottate da Consip S.p.A..

ART. 10 TERMINI

1. Per partecipare alla gara, gli operatori economici devono far pervenire, improrogabilmente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno indicato nella R.D.O. del punto ordinante della stazione appaltante, pubblicata sul portale MEPA di Consip S.p.A., l'offerta telematica secondo le modalità previste dal presente disciplinare, osservando le indicazioni operative sull'uso della procedura telematica nel caso di offerte su R.D.O. fornite da Consip S.p.A.

2. L'invio on-line dell'offerta telematica è ad esclusivo rischio e pericolo del mittente per tutte le scadenze temporali relative alle gare telematiche.

3. L'unico calendario e l'unico orario di riferimento sono quelli pubblicati dalla stazione appaltante sul portale MEPA mediante R.D.O. del punto ordinante.

4. Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

5. Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti dalla R.D.O. pubblicata sul portale MEPA a cura del punto ordinante della stazione appaltante, informando l'operatore economico con un messaggio di notifica e attraverso l'indicazione dello stato dell'offerta come "Rifiutata". Qualora, entro il termine previsto, uno stesso concorrente invii più offerte telematiche, sarà presa in considerazione, ai fini della presente procedura d'appalto solo l'ultima offerta telematica pervenuta, che verrà considerata sostitutiva di ogni altra offerta telematica precedentemente inviata.

ART. 11 SOCCORSO ISTRUTTORIO

1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

2. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- a. il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura d'appalto;
- b. l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- c. la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- d. la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase d'appalto, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- e. la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili.
3. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine (non superiore a dieci giorni) perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
4. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, che il concorrente deve produrre non oltre i tre giorni dalla data della richiesta, a pena di esclusione.
5. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura d'appalto.
6. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 12 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - BUSTA "A" VIRTUALE

La documentazione amministrativa (virtualmente contenuta nella busta "A") è costituita dalla domanda di partecipazione e dalle relative dichiarazioni integrative, dal DGUE elettronico, nonché dalla documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione, come di seguito indicato.

Resta a carico dell'operatore economico l'onere di verificare il contenuto di ciascun documento prima del caricamento sulla Piattaforma telematica.

12.1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, secondo i modelli di cui all'allegato A (domanda di partecipazione e qualificazione), al presente disciplinare di gara e capitolato speciale e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

- a. Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
- b. In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
- c. Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di

partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

12.2 - DOCUMENTO D'APPALTO UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche, secondo quanto di seguito indicato.

➤ Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore. Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

➤ Parte II – Informazioni sull'operatore economico. Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C. Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

a. DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

b. dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

c. dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

d. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

e. PASSOE dell'ausiliaria. In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list": dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 1 comma 3 del D.M. 14/12/2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

➤ Parte III – Motivi di esclusione. Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal presente bando e capitolato d'appalto (articolo 80 del Codice). [Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'articolo 80, comma 5 lettere f- bis e f-ter del Codice].

➤ Parte IV – Criteri di selezione. Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barando direttamente la sezione ovvero compilando quanto segue:

a. la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui all'articolo 6, punto 6.1, del presente disciplinare e capitolato d'appalto;

b. la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui all'articolo 6, punto 6.2, del presente disciplinare e capitolato d'appalto;

c. la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnica professionale di cui all'articolo 6, punto 6.3, del presente disciplinare e capitolato d'appalto.

➤ Parte V – Dichiarazioni finali. Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato, a pena di esclusione:

a. nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura d'appalto in forma congiunta;

b. nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa alla procedura d'appalto, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

c. nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre alla procedura d'appalto;

d. in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando e del capitolato d'appalto sul portale MEPA di Consip SPA.

Il DGUE deve essere compilato dall'operatore economico esclusivamente in formato elettronico. Il servizio di compilazione del DGUE in formato elettronico è disponibile all'indirizzo internet <https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=it>.

Il DGUE deve essere firmato digitalmente da tutti i soggetti obbligati alla sua compilazione e sottoscrizione.

12.3 - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

12.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

➤ dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio; di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta; accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione d'appalto;

➤ Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list":

- dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del D.L. 78/2010, con l. 122/2010 oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

➤ Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

- si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

Il concorrente, inoltre, nella domanda di partecipazione alla gara Allegato A, indica i seguenti dati:

- domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

- attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del regolamento europeo 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente procedura d'appalto, nonché dell'esistenza dei diritti alla riservatezza previsti dal citato regolamento europeo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, il concorrente indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Tribunale competente, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni devono essere rese dal concorrente sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione medesima debitamente compilate e sottoscritte digitalmente dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

L'impresa dovrà dichiarare, nell'istanza di partecipazione, di accettare le clausole del Protocollo di Legalità sottoscritto il 19.12.2009 (se applicabile) e del Codice di Comportamento nonché di essere consapevole della disciplina sui casi di conflitto di interesse. Al fine dell'applicazione dell'art. 53 comma 16^{ter} del D.Lgs 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – *pantouflage* o *revolving doors*), l'impresa dovrà dichiarare altresì, nell'istanza di partecipazione, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, pena la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di aggiudicazione.

Quanto sopra dovrà essere dichiarato, con espressa accettazione che, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con le dichiarazioni di cui sopra, saranno applicate, a seconda delle fasi in cui lo stesso si verifichi, fatte salve le responsabilità comunque previste dalla legge, le seguenti sanzioni: esclusione dalla procedura di gara/affidamento; risoluzione del contratto; escussione della cauzione o fideiussione a garanzia dell'offerta ex art. 93 del decreto legislativo n. 50/2006; escussione della fideiussione definitiva ex art. 103 del decreto legislativo n. 50/2006; esclusione dalle procedure di gara/affidamento indette dal Comune di Napoli e/o cancellazione dagli "elenchi aperti" per i successivi 3 (tre) anni.

12.3.2 Documentazione a corredo:

Il concorrente allega:

a. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;

b. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice:

- copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.

12.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati:

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte digitalmente dai soggetti obbligati.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

a. copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

b. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

a. atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

b. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 co. 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

a. copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

b. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

c. dichiarazione che indichi le percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

a. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005;

b. dichiarazione che indichi le percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

a. in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005 con

allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005;

b. in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c) le percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005.

La presentazione, in originale, di almeno una idonea referenza bancaria rilasciata da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs n. 385/1993 e s.m.i. con le quali detti istituti o soggetti qualificati attestano di intrattenere rapporti di affidamento bancario con il concorrente alla gara e ne garantiscono la solidità finanziaria. Al fine di evitare contestazioni, si precisa che l'istituto di credito/intermediario dovrà rilasciare dichiarazione che attesti la capacità economica e finanziaria dell'impresa con espresso riferimento all'oggetto e all'importo di gara.

Tale requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa in caso di RTI.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo dovranno essere rese sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione alla procedura di gara.

ART. 13 OFFERTA ECONOMICA – BUSTA “B” VIRTUALE

1. L'offerta economica deve essere redatta in conformità al modello predisposto dal MePa.

2. I costi della sicurezza propri del concorrente devono essere specificati, a pena di esclusione dalla gara, dal legale rappresentante del concorrente nella propria offerta economica con l'attestazione del legale rappresentante che i costi sostenuti per la sicurezza aziendale sono ritenuti congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche del servizio oggetto d'appalto.

3. Ai fini della presente gara si intendono per “costi della sicurezza propri del concorrente” i costi della sicurezza aziendale interni. Tra tali costi, ai fini della presente gara, rientrano i costi sostenuti dal concorrente, a mero titolo di esempio, per le attività svolte dal Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi; formazione, informazione e addestramento del personale; sorveglianza sanitaria nell'ambito delle attività del concorrente; gestione delle emergenze; DVR; attrezzature di lavoro e altri costi previsti dalla vigente normativa. L'entità di tali costi è liberamente determinata dal concorrente e non è censurabile da parte della stazione appaltante.

4. Per quanto riguarda la valutazione degli elementi e della congruità dell'offerta la S.A. si atterrà ai criteri stabiliti dall'ANAC nel parere di precontenzioso n. 943 del 13/09/2017;

5. L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta digitalmente.

6. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

ART. 14 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara è aggiudicata all'offerta con il criterio del “minor prezzo” art. 95 comma 4 D. Lgs. n.50/2016 in quanto trattasi di servizi e forniture con caratteristiche standardizzate.

ART. 15 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La data e l'ora della prima seduta pubblica è comunicata ai concorrenti dal punto ordinante della stazione appaltante, se necessario, può essere aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo della piattaforma MEPA almeno un giorno prima della data fissata.

ART. 16 - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta la commissione giudicatrice accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il Dirigente del Settore provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

ART. 17 - VERIFICA DI ANOMALIE DELLE OFFERTE

1. Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il Dirigente del Settore, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse secondo quanto stabilito dall'Art. 97 D. Lgs n. 50/2016.

ART. 18 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

1. All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione di aggiudicazione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni d'appalto e trasmettendo al RUP tutti gli atti e i documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

2. Il contratto è aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida.

3. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, co. 12 del Codice.

4. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, co. 5 del Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

5. Prima dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 co. 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'articolo 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

6. La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

7. L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, co. 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

8. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

9. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

10. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 co. 4-bis e 89 e dall'art. 92 co. 3 del D. Lgs. n. 159/2011.

11. Ai sensi dell'art. 93, co 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

12. Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 del D. Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo re-

cesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, co. 4 del D. Lgs. n. 159/2011.

13. Il contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

14. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

15. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

16. Il contratto è generato dal sistema MePa., inserito sulla piattaforma MEPA e sottoscritto, per la stazione appaltante, digitalmente, dal punto ordinante.

17. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

18. Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura d'appalto, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

ART. 19 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", il legale rappresentante dell'impresa concorrente deve dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge n. 136/2010.

2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 il legale rappresentante dell'impresa concorrente deve impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell'appalto:

a) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto;

b) a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;

c) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori/servizi/forniture oggetto del presente appalto, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;

d) se ha notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui alla precedente lettera c), a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, informando contestualmente sia l'amministrazione aggiudicatrice che la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

3. Il legale rappresentante dell'impresa concorrente deve dichiarare, inoltre, di essere consapevole che ai fini di verificare l'applicazione della norma, l'amministrazione aggiudicatrice potrà richiedere all'appaltatore copia dei contratti di cui alla lettera c). Il legale rappresentante dell'impresa concorrente si impegna a provvedere ad adempiere alla richiesta entro i termini che verranno dati dal Responsabile Unico del Procedimento.

4. Il legale rappresentante dell'impresa concorrente dichiara, infine, di essere a conoscenza che l'amministrazione aggiudicatrice risolverà il contratto in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

5. In caso di mancata presentazione della dichiarazione prevista dal presente articolo, il concorrente è escluso dalla procedura di gara.

ART. 20 - ACCESSO AGLI ATTI

1. Salvo quanto espressamente previsto dal Codice e dal presente disciplinare e capitolato d'appalto, il diritto di accesso agli atti della procedura d'appalto qui disciplinata, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Fatta salva la disciplina prevista dal Codice per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso è differito, per la presente procedura aperta:

a. in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;

b. in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione;

c. in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

3. Gli atti di cui al comma 2, fino alla scadenza dei termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti.
4. Fatta salva la disciplina prevista dal Codice, per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:
 - a. alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;
 - b. ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione delle disposizioni recate dal Codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative al contratto pubblico di cui al presente disciplinare di gare e capitolato d'appalto;
 - c. alle relazioni riservate del RUP sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;
5. In relazione all'ipotesi di cui al comma 4, lettere a), è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto disciplinata dal presente disciplinare e capitolato d'appalto, fermo restando i diritti dei controinteressati ai sensi della Legge 241/90.
6. Fermo restando quanto disposto dal presente articolo, ai fini della presente gara, allo scopo di salvaguardare il diritto alla riservatezza dei candidati e degli offerenti della presente gara, la stazione appaltante trasmette, a mezzo posta elettronica certificata, ai candidati e/o agli offerenti interessati, le richieste di accesso agli atti trasmesse alla stazione appaltante al fine di concordare con i candidati e/o gli offerenti interessati, modalità e criteri di rilascio della documentazione richiesta con la domanda di accesso agli atti nel rispetto delle norme recate dal Codice e dal presente disciplinare di gara e capitolato speciale.
7. In ogni caso, laddove il concorrente interpellato dalla stazione appaltante ponga un divieto di accesso agli atti prodotti in ragione della tutela di segreti tecnici o commerciali la stazione appaltante dichiarerà non divulgabili gli atti per i quali è richiesto l'accesso.
8. In assenza di pronunciamento del concorrente interpellato dalla stazione appaltante, fermo restando quanto stabilito dal D. Lgs. n. 50/2016 e dal presente articolo in ordine all'accesso agli atti e alla riservatezza, la stazione appaltante riterrà ostensibili gli atti presentati dal concorrente e che possono, a norma di legge, essere ritenuti ostensibili in caso di richiesta di accesso agli atti.

ART. 21 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Napoli Nord, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

ART. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. La stazione appaltante svolge, operativamente, nel rispetto della vigente normativa, le operazioni d'appalto relative all'affidamento del servizio di trasporto scolastico oggetto del presente bando e capitolato d'appalto.
2. La stazione appaltante, ha sede legale presso il Comune di Giugliano in Campania via A. Palumbo, 2 ed è la titolare del trattamento dei dati.
3. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente del Settore.
4. Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura d'appalto per l'affidamento del servizio, sono tenuti, secondo la vigente normativa in materia, a fornire tutti i dati richiesti dal presente bando e capitolato d'appalto che si richiama, nella sua formulazione, alle disposizioni del Codice (D. Lgs. n. 50/2016).
5. Nel caso in cui gli operatori economici che presentano domanda di partecipazione alla presente procedura d'appalto omettano, per qualsiasi motivo, di fornire i dati richiesti dal presente bando e capitolato d'appalto, essenziali per il titolare e il responsabile del trattamento dei dati ai fini dell'espletamento della procedura d'appalto per l'affidamento del servizio saranno esclusi dalla gara dalla Commissione di aggiudicazione.
6. La stazione appaltante informa che ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito "Codice Privacy") e dell'articolo 13 del Regolamento europeo 679/2016 (di seguito "GDPR 2016/679"), che i dati degli operatori economici che partecipano alla presente procedura d'appalto, saranno trattati con le modalità e per le finalità specificate nella presente informativa.
7. La stazione appaltante raccoglie e tratta i dati personali degli operatori economici che partecipano alla presente procedura d'appalto, nelle seguenti modalità:
8. Acquisizione autocertificazioni;
9. Acquisizione certificazioni da parte degli organi competenti (casellari giudiziari, certificazioni in materia di antimafia, DURC, visure camerali, ecc.).

10. Possono essere raccolte le seguenti categorie di dati che riguardano gli operatori economici che partecipano alla presente procedura d'appalto:
11. Dati anagrafici e di contatto, informazioni relative al nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo e numero di telefono;
12. Dati biometrici necessari per l'autocertificazione delle dichiarazioni (copia documento);
13. Dati previsti dal D. Lgs. 50/2016 (Codice Appalti) per la verifica delle dichiarazioni fornite quali:
- i. Casellario giudiziario;
 - ii. Carichi pendenti;
 - iii. Certificazione antimafia;
 - iv. Situazione economica e/o finanziaria;
 - v. Attestazioni e/o documentazioni per la verifica dei requisiti tecnici per effettuare l'affidamento;
 - vi. Attestazioni e/o documentazioni per la verifica dei requisiti speciali per effettuare l'affidamento;
 - vii. Certificazioni di regolarità contributiva e/o fiscale;
 - viii. Dati in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - ix. Dati relativi a gravi illeciti professionali;
 - x. Certificazione in materia del diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99);
 - xi. Certificazione in materia di sicurezza del lavoro (L. 81/08).
14. La stazione appaltante raccoglie e tratta i dati personali degli operatori economici in caso di verifica dell'anomalia dell'offerta, nei casi previsti dal Codice di verifica di dichiarazioni sostitutive prima di procedere all'aggiudicazione, nel caso di aggiudicazione provvisoria del contratto di appalto, durante la fase della stipula del contratto di appalto, durante la fase di esecuzione del contratto di appalto ai fini della verifica del rispetto degli obblighi contrattuali.
15. Il trattamento di dati personali nel rispetto delle normative europee in materia di protezione dei dati deve essere legittimato da uno dei vari presupposti giuridici previsti e la stazione appaltante è tenuta ad indicare tali presupposti per ciascun trattamento. Presupposto per il trattamento: Obblighi di legge.
16. Il trattamento dei dati degli operatori economici che partecipano alla presente procedura d'appalto sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. Sebbene allo stato attuale, come noto, non sia possibile per nessuno garantire la sicurezza da intrusioni nella trasmissione dei dati che avviene su internet e siti web, il responsabile del trattamento dei dati si impegna ad assicurare tutele fisiche, elettroniche e procedurali volte a proteggere i dati personali degli operatori economici in conformità alla normativa e nella massima responsabilizzazione, con i limiti dei mezzi di tutela messi a disposizione, attualmente, dal titolare del trattamento. Tutti i dati personali sono conservati su copie cartacee sicure o su personal computer ad accesso limitato.
17. I dati raccolti verranno conservati presso gli archivi cartacei e/o informatizzati dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Sociale Territoriale N 14.
18. Alle condizioni di legge, i legali rappresentanti degli operatori economici che partecipano alla presente procedura d'appalto, hanno il diritto di chiedere, per iscritto, al responsabile del trattamento dei dati:
- a. L'accesso ai propri dati personali;
 - b. La portabilità dei dati personali forniti nei limiti dei mezzi messi a disposizione dal titolare dei dati;
 - c. La rettifica dei dati in possesso del responsabile del trattamento nei limiti dei mezzi messi a disposizione dal titolare del trattamento dei dati;
 - d. La cancellazione di qualsiasi dato per il quale la stazione appaltante non abbia più alcun presupposto giuridico per il trattamento nei limiti dei mezzi messi a disposizione dal titolare del trattamento;
 - e. La limitazione del modo in cui vengono trattati i propri dati personali, nei casi previsti dalla normativa.
19. L'esercizio di tutti questi diritti è soggetto ad alcune eccezioni finalizzate alla salvaguardia dell'interesse pubblico (ad esempio la prevenzione o l'identificazione di crimini) e degli interessi della stazione appaltante (intesi come motivi legittimi e cogenti). Nel caso in cui il legale rappresentante dell'operatore economico esercitasse uno qualsiasi dei summenzionati diritti, sarà onere della stazione appaltante verificare che l'operatore economico sia legittimato ad esercitarlo e gli sarà dato riscontro, di regola, entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta all'Ufficio di Piano.
20. La documentazione presentata dagli operatori economici che partecipano alla presente procedura d'appalto contenenti dati personali dei componenti delle proprie organizzazioni, saranno conservate nei locali dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Sociale Territoriale N 14 per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di archiviazione e conservazione degli atti pubblici.

21. La stazione appaltante non è responsabile del trattamento dei dati personali degli operatori economici che partecipano alla presente procedura d'appalto da parte di Consip S.p.A, durante la procedura telematica espletata sulla piattaforma MEPA.

22. Ai sensi dell'articolo 31 del Codice, il responsabile unico del procedimento (RUP), è la Dott.ssa Maria Iside.

*Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano
Dott. Giuseppe De Rosa*

Documento di Consultazione

- Istanza di ammissione alla gara e connesse dichiarazioni**(Riservata al Legale Rappresentante di ciascuna Impresa partecipante a qualsiasi titolo)****Spett. le Comune di Giugliano in Campania****Via A. Palumbo, 2 - 80014 Giugliano in Campania (NA)**

**OGGETTO: GARA TELEMATICA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA
PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO
SCOLASTICO ALUNNI DISABILI DEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA”
ANNI SCOLASTICI 2022-2023 E 2023-2024 - CIG 94305976D5.**

Il/la sottoscritto/a
 nato/a
 il a in qualità di
 dell’impresa
 con sede in
 con codice fiscale n.
 partita con IVA
 n.
 Telefono Fax
 E-mail

PEC **(da compilare obbligatoriamente)**

Telefono **cellulare**

CHIEDE

di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come:

 impresa singola;

consorzio stabile ex art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016;

impresa ausiliata che si avvale dei requisiti dell'Impresa:

con sede a _____ Via

_____ n. _____ P. IVA

Impresa ausiliaria che mette a disposizione i propri requisiti in favore dell'Impresa concorrente:

con sede a _____ Via

_____ n. _____ P. IVA

capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo:

orizzontale verticale misto con le imprese

.....

.....

.....

.....

mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo:

orizzontale verticale misto con le imprese

.....

.....

.....

.....

impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice;

impresa aggregata capofila

..... della aggregazione

tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l'impresa richiedente e le ulteriori imprese aggregate

.....

- impresa aggregata
 aderente al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009
 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l'impresa aggregata capofila
 e le ulteriori imprese aggregate

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:

(N.B. Le dichiarazioni di cui al punto A) devono essere rese anche dai soggetti previsti dall'articolo 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 (in questo caso, andrà compilata anche la parte finale del modello). I soggetti non in possesso di firma digitale dovranno apporre firma autografa in calce, allegare valido documento di identità fermo restando l'apposizione della firma digitale del Legale Rappresentante della ditta rappresentata.)

A) di non incorrere in un motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e precisamente di non avere subito alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#) per aver commesso i seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 416, 416-bis del codice penale](#) ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto [articolo 416-bis](#) ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'[articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), dall'[articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43](#) e dall'[articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale](#) nonché all'[articolo 2635 del codice civile](#);

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli [articoli 2621 e 2622 del codice civile](#);

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli [articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale](#), riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'[articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109](#) e successive modificazioni;

- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

A1) di non incorrere in un motivo di esclusione di cui all'art. 80, **comma 2**, del D.Lgs. n. 50/2016 e precisamente che non sussistono a proprio carico di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'[articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#) o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'[articolo 84, comma 4, del medesimo decreto](#).

A2) di non incorrere in un motivo di esclusione di cui all'art. 80, **comma 4**, del D.Lgs. n. 50/2016 e precisamente che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti sulla base di quanto dettagliato nella norma citata.

A3) di non incorrere in una delle situazioni costituenti motivo di esclusione ai sensi dell'art. 80, **comma 5**, del D.Lgs. n. 50/2016 e precisamente:

- a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'[articolo 30, comma 3](#) del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'[articolo 110](#) del D.Lgs. n. 50/2016;
- c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità incluso l'aver cagionato significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero che abbiano dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) che non sussiste una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'[articolo 42, comma 2](#), del D.Lgs. n. 50/2016 non diversamente risolvibile se non con la non partecipazione alla procedura di gara;
- e) che non sussiste una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'[articolo 67](#) del D.Lgs. n. 50/2016 che non possa essere risolta con misure meno intrusive dell'esclusione dalla gara;

- f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'[articolo 9, comma 2, lettera c\) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#) o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'[articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#);
- f-bis) di non avere reso nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'[articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55](#).;
- i) **(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000):**
- di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999;
- (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000):**
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- la persistenza ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 della situazione certificata dalla originaria attestazione dell'ufficio competente;

(Indicare, inoltre, l'Ufficio Provinciale al quale l'Ente potrà rivolgersi ai fini dei previsti controlli)

Ufficio	indirizzo	CAP	Città
Fax	Tel.	PEC	

- l) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli [articoli 317 e 629 del codice penale](#) aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, o, pur essendone stato vittima di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, (salvo i casi previsti dall'[articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689](#));
- m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#) o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti il fatto che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

(in caso di ammissione o ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale)

di aver depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del Regio Decreto 16.03.1942, n° 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di (inserire riferimenti autorizzazione n°, data, ecc...): per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale soggetto mandatario di un raggruppamento di operatori ed allega la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186 bis;

oppure

di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del Regio Decreto 16.03.1942, n° 267, giusto decreto del Tribunale di (inserire riferimenti autorizzazione n°, data, ecc...): per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale soggetto mandatario di un raggruppamento di operatori ed allega la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186 bis.

B) **che** non vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente l'invio della presente lettera d'invito;

oppure

che vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente l'invio della presente lettera d'invito; in tal caso dichiara quali sono i soggetti cessati dalla carica ed indica i loro nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza, le eventuali condanne penali comminate per i reati di cui all'art. 80, comma 1 lett a), b), c), d), e), f), g), del D.lgs. n. 50/2016 e la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penale sanzionata degli stessi soggetti:

Nominativi, qualifica, luogo e data di nascita e residenza	Eventuali condanne comminate comprese le condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione	Dichiarazione di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penale sanzionatoria

C) **dichiara** di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultime ai sensi dell'art dall'art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i¹;

oppure

dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o

¹ In caso di svolgimento di attività lavorativa o professionale da parte dell'ex-dipendente pubblico senza aver rispettato le disposizioni contenute nell'art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i., comporta il divieto per il soggetto privato che ha conferito l'incarico o il lavoro, di contrarre con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

negoziali per conto di quest'ultime ai sensi dell'art dall'art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i

oppure

dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici, dopo tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e quindi nel rispetto di quanto previsto dall'art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i ;

D) **dichiara** di essere in possesso delle iscrizioni richieste dal Disciplinare e (eventuale) certificazione del sistema di qualità aziendale

E) **di accettare**, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel **Disciplinare di gara e nel Capitolato speciale di Appalto;**

F) **di avere** nel complesso preso conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del Servizio e di aver giudicato del Servizio stesso realizzabile ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

G) **dichiara** di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del Servizio, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

H) **che la PEC** alla quale va inviata qualsiasi richiesta di chiarimenti, specificazioni che potrebbe eventualmente necessitare la Stazione appaltante ed al quale vanno inviate tutte le comunicazioni di cui all'art. 76 del D.lgs. n. 50/2016; è quella indicata nella prima pagina della presente istanza;

I) **nel caso di consorzi stabili e quelli di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/201**

di concorrere per i seguenti consorziati: **(indicare denominazione, sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato):**

N.	Denominazione	Sede legale

nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti:

che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a

.....

.....

.....;

nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti:

che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;

nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito:

dichiara che le percentuali e le categorie dei servizi oggetto d'appalto che verranno eseguite da ciascun concorrente, sono così riassunte:

Ditta	Categoria dei	Categoria dei servizi	Categoria dei servizi

	servizi (%) (%) (%)
Totale	100 %	100%	100%

- J) **che** non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001;
oppure
 che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso;
- K) **di essere** informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
- L) **Di aver preso** atto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal Comune di Pomigliano D'Arco e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- M) **di essere** una micro piccola media grande impresa;
- N) **dichiara** di (**barrare l'opzione di interesse**) autorizzare non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.241- la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, comprese le giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale e di essere consapevole che la stazione appaltante in caso di non autorizzazione si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;
- O) **dichiara** di essere a conoscenza che eventuali precisazioni di carattere generale (precisazioni tecniche, chiarimenti sulla procedura comunicazioni inerenti le date di espletamento della gara o documentazione da presentare) ritenute necessarie dall'Ente Appaltante saranno pubblicate esclusivamente sul sito del committente nella specifica pagina dedicata alla pubblicazione della gara in oggetto, e che tali precisazioni andranno ad integrare a tutti gli effetti la *lex specialis* di gara;
- P) **di essere** a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese, effettuato anche d'ufficio ex artt.71, 75 e 77 del D.P.R. n.445/2000, 21 e 39 del D.P.R. n.313/2002 (ad es. casellario, certificato DURC, Agenzia entrate, Prefettura, ecc.) emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, o comunque la sussistenza di cause di esclusione, l'impresa decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, con contestuale incameramento della cauzione provvisoria e segnalazione all'A.N.A.C. ed alle Autorità Competenti;
- Q) **indica** l'agenzia delle entrate competente per territorio.

.....

R) **di non partecipare** alla gara in più di un'associazione temporanea, consorzio o soggetto di cui all'art. 45, del D.Lgs. 50/16 né di partecipare simultaneamente in forma individuale ed in associazione temporanea o consorzio;

S) **che** l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di per la seguente attività e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti **(per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):**

- 1) numero di iscrizione
- 2) data di iscrizione
- 3) durata della ditta/data termine
- 4) forma giuridica
- 5) titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari **(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza);**

N.	Cognome, nome, luogo e data di nascita	Qualifica	Residenza

ai fini dell'applicazione delle riduzioni di cui all'art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 sull'importo della garanzia provvisoria prevista dall'art. 13 del disciplinare di gara, di essere in possesso dei seguenti requisiti:

.....

Di accettare l'eventuale consegna e l'esecuzione d'urgenza del Servizio sotto riserva di Legge, nelle more della stipula del contratto, ai sensi del comma 8, dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016.

T. REQUISITI PROFESSIONALI

(barrare la casella che interessa):

(se soggetto singolo): di aver effettuato, nell'arco dell'ultimo triennio (2018-2020), servizi per un importo pari ad almeno l'importo dell'appalto, anche se maturato per un solo anno, nel settore di

attività del presente Disciplinare di gara o in attività corrispondenti o analoghe all'oggetto dell'appalto;

(N.B.: questa dichiarazione deve essere supportata da elenco esplicativo specificamente richiesto dalla S.A. all'art.20 del Bando);

(se impresa in associazione temporanea): di aver effettuato, nell'arco dell'ultimo triennio (2018-2020), servizi per un importo pari ad almeno l'importo dell'appalto anche se maturato per un solo anno, nel settore di attività del presente Disciplinare di gara o in attività corrispondenti o analoghe all'oggetto dell'appalto così ripartito:

_____ dell'importo (per l'impresa capogruppo)

_____ dell'importo (per le imprese mandanti)

(N.B.: questa dichiarazione deve essere supportata da elenco esplicativo);

U. che la ditta dispone della fiducia di uno o più Istituti di Credito, Istituti disponibili a concedere alla stessa fideiussioni bancarie che raggiungano, anche cumulativamente, l'importo a base d'asta del presente appalto (è sufficiente dichiarazione bancaria);

V. che la ditta dispone (o si impegna a disporre) del personale necessario all'effettuazione del servizio in appalto, avente la necessaria professionalità;

W. di impegnarsi a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile nel corso delle attività prestate;

(per le altre Associazioni o Enti) estremi dell'atto costitutivo, del decreto di riconoscimento se riconosciute, _____ finalità _____ dello _____ statuto

.....
.....
.....

Data.....

Firma.....

(N.B. La domanda (ALLEGATO 1) e la dichiarazione (ALLEGATO 2) devono essere firmate digitalmente dal dichiarante.)



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
SETTORE SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE, SPORT E CULTURA

**DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA A NORMA DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ
 SOTTOSCRITTO FRA LA PREFETTURA DI NAPOLI E LE STAZIONI
 APPALTANTI.**

Il/la sottoscritto/a nato/ail..... residente in
 in via
 iscritto/a al nr del Registro delle Imprese tenuto presso
 la Camera di Commercio di
 beneficiaria di finanziamento/affidataria di.....
 nell'ambito di

SI IMPEGNA

AD ACCETTARE E DARE APPLICAZIONE A TUTTE LE DISPOSIZIONI IN ESSO
 CONTENUTE, NONCHÉ ALLE SPECIFICHE CLAUSOLE DI SEGUITO RIPORTATE:

Clausola n. 1

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. Analogo effetto risolutivo deriverà dall'accertata sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni antimafia, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile. In caso di emissione da parte del Prefetto di un'informazione ai sensi dell'art 1septies, D.L. 6 settembre 1982 n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, la Stazione appaltante si riserva di valutare discrezionalmente l'opportunità di escludere l'impresa interessata dalla suddetta informazione dalla procedura e da ogni subcontratto, nonché di procedere alla risoluzione dei contratti in corso. "

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa s'impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco ed i dati delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai settori di attività di cui all'art. 2 del presente Protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo."

Clausola n. 3

"La sottoscritta impresa s'impegna ad inserire in tutti i subappalti/subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive, ovvero rigetto dell'iscrizione nella c.d. white list per i settori di interesse, a carico del subappaltatore/subcontraente."

Clausola n. 4

" La sottoscritta impresa s'impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione alla Stazione appaltante, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere ecc). Resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'Autorità Giudiziaria, come da clausola n. 5 che segue. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c."

Clausola n. 5

" La sottoscritta impresa s'impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia sono informate la Stazione appaltante e la Prefettura, come da clausola n. 4 che precede. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c."

Clausola .6

"La sottoscritta impresa si impegna ad assumere ogni onere e spesa, a proprio carico, derivante dagli accordi/protocolli promossi e stipulati dalla Stazione appaltante con gli Enti e/o organi competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione dell'opera, delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che la realizzeranno, nonché al rispetto degli obblighi derivanti da tali accordi".

Clausola n. 7

"La sottoscritta impresa si impegna a far rispettare il presente Protocollo ai subappaltatori/subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle riportate nel presente Allegato.

Clausola n. 8

"La sottoscritta impresa si impegna ad inserire nei subappalti/subcontratti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nel d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, con le modalità di cui agli artt. 2 e 3 del presente

Protocollo, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a carico del cessionario e a riservarsi la facoltà di rifiutare le cessioni del credito effettuate a favore di cessionari per i quali la Prefettura fornisca informazioni antimafia di tenore interdittivo. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti i soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti.

Clausola n. 9

“La sottoscritta impresa si impegna a procedere al distacco della manodopera, così come disciplinato dall'art. 30 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata esclusivamente alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante medesima, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sull'impresa distaccante. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera.

Clausola n. 10

" Il contraente appaltatore s'impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. ";

Clausola n. 11

" La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la Stazione appaltante s'impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p. ".

Clausola n.12

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora sia effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo costituisce causa di risoluzione del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile".

Clausola n. 13

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione dei contratti o sub-contratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile alla sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. A tal fine, si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità Giudiziaria;
- b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- c) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari superiore al 15% del totale dei lavoratori occupati nel cantiere o nell'opificio."

Clausola n. 14

"La sottoscritta impresa si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese subappaltatrici/subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti di cui agli artt. 85 e 91, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 da sottoporre a verifica antimafia. In caso di violazione si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 14 del Protocollo.

Clausola n. 15

"La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto fra la Prefettura e la Stazione appaltante e di essere pienamente consapevole e di accettare, il sistema sanzionatorio ivi previsto ".

Data

FIRMA.....

(N.B. La domanda (ALLEGATO 1) e la dichiarazione (ALLEGATO 2) devono essere firmate digitalmente dal dichiarante.)



**COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
SETTORE SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE, SPORT E CULTURA**

GARA TELEMATICA - PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I., CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL "SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO" ANNI SCOLASTICI 2022-2023 e 2023-2024 – CIG 94305976D5.

Il sottoscritto..... nato il/...../..... a..... residente nel Comune di (....) Stato Via/Piazza n. in qualità di..... della Ditta avente sede legale in nel Comune di (.....) Via/Piazza n..... e-mail..... PEC:..... telefono n. Codice Fiscale..... Partita IVA n.

DICHIARA DI OFFRIRE

per l'esecuzione dei servizi in appalto: € _____ di cui € _____ per gli oneri di gestione.

Il ribasso in percentuale della somma offerta corrisponde ad € _____ per un importo complessivo di € _____ oltre IVA nella misura del 10 %.

- In applicazione di quanto prescritto dall'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 : si conferma che il costo della manodopera determinato in € _____ è congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche del servizio stesso; si precisa che l'offerta economica indicata per l'esecuzione dell'appalto comprende altresì i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in relazione all'esecuzione dell'appalto in oggetto, il quale è stimato dalla Ditta offerente nell'importo di € (euro) e che è ritenuto congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche del servizio stesso.
- Si dichiara infine, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, che la presente offerta economica sarà vincolante per la Ditta rappresentata dal/dalla sottoscritto/a il per n. 180 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta indicata nel bando, salvo il differimento di detto termine qualora ciò venga richiesto dalla stazione appaltante.

Alla presente istanza si allega:

- Piano finanziario



- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000;
- (in caso di dichiarazione sostitutiva sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante

dell'impresa), la procura notarile, in originale o in copia autenticata, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000;

Luogo e data,/...../.....

Timbro Ditta e firma leggibile del dichiarante

.....

.....

Timbro Ditta e firma leggibile del mandante (per l'impresa)¹

Timbro Ditta e firma leggibile del mandante (per l'impresa)

Documento di Consultazione

¹ Apporre la **firma leggibile** ed il **timbro** dei legali rappresentanti (o dei procuratori) dell'eventuale **ditta mandante** del raggruppamento temporaneo di imprese o del consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. o dell'aggregazione di imprese di rete o del GEIE qualora **non ancora costituito** ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e che partecipa alla procedura di affidamento dell'appalto dei servizi in oggetto unitamente all'impresa mandataria (capogruppo) che ha rilasciato e sottoscritto la presente **"Dichiarazione di offerta economica"**.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 543/2022 del 04/10/2022, avente oggetto:

Gara telematica mediante richiesta di offerta sul MePA per l'affidamento del servizio di “Trasporto scolastico comunale alunni Diversamente Abili, Anni Scolastici 2022/2023 e 2023/2024 - CIG 9430597D5.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	Tipo	N. Pr	Anno Pr	N°	Anno
	“TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA” ANNI SCOLASTICI 2022-2023 E 2023-2024 - CIG 9430597D5.	€ 100.000,00	12	05	01		10302 412					553	2022

Totale Importo: € 100.000,00

Parere Impegno: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.





Città di Giugliano in Campania
Città Metropolitana di Napoli

Certificazione di Avvenuta Pubblicazione

SPETT.LE
SETTORE SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, CED

Ai sensi delle normative/regolamenti vigenti, si attesta/certifica che l'Atto avente oggetto 'Gara telematica mediante richiesta di offerta sul MePA per l'affidamento del servizio di "Trasporto scolastico comunale alunni Diversamente Abili, Anni Scolastici 2022/2023 e 2023/2024 - CIG 9430597D5.' è stato affisso all'Albo Pretorio Online dal 21/10/2022 al 05/11/2022 ed è stato registrato con progressivo N° PAP-02921-2022.

Documento di Consultazione